CAPITOLI SOPRA L'OFIZIO
DI FIUMI, E STRADE
Della Città di Pistoia.

Con l'aggiunta de' nuovi Capitoli per la nuova Riforma fatta in occasione dell'Allargamento de' Fiumi dal Generale, e Prestantissimo Consiglio, & approvati dal Serenissimo Gran Duca, e quelli confermati dalli Illustrissimi, e Clarissimi Sig. di Pratica Segreta di S. A. S. l'Anno 1666.

Di nuovo ristampati l'Anno 1696. con l'aggionta della nuova Riforma sopra il pagamento delle provuisioni; & accordo stabilito con gl' Ecclesiastici, in occasione di collettare Beni de Cherici, e Regolari.

S. GREGORIO TAUMATURGO.

IN PISTOIA Per Stefano Gatti. 1696. *Con Lic. de' Superiori.*

TAVOLA DELLE RUBRICHE
CONTENUTE NE' PRESENTI CAPITOLI
DI FIUMI, E STRADE
DI PISTOIA.

DELL' Elezione, & estrazione de gl' Ofiziali.	*rub. 1.*
Del modo del radunarsi.	*rub. 2.*
Dell' Autorità de gl' Ofiziali.	*rub. 3.*
Del modo, & ordine del procedere.	*rub. 4.*
Che non si possa prorogare il termine, se non per tre tornate.	*rub. 5.*
Dell' Assessore.	*rub. 6.*
Che si possa eleggere Ambasciatore.	*rub. 7.*
Dell' Accesso de gl' Ofiziali.	*rub. 8.*
Del godere tutti gl' emolumenti.	*rub. 9.*
Del Salario de gl' Ofiziali.	*rub. 10.*
Dell' Ofizio, & oblighi del Provveditore.	*rub. 11.*
Del Salario del Provveditore quando và fuori	*rub. 12.*
Che il Provveditore visiti i lavori, e fazioni.	*rub. 13.*
Che il Provveditore tenga un libro.	*rub. 14.*
Che il Provveditore sia obbediente al Magistrato.	*rub. 15.*
Che il Provveditore tenga cura delle masserizie.	*rub. 16.*
Del Salario del Provveditore.	*rub. 17.*
Dell' Ofizio del Camarlingo, e suo salario.	*rub. 18.*
Del Cancelliere, e suoi oblighi.	*rub. 19.*
De' Visitatori, e Donzello, e loro oblighi.	*rub. 20.*
Del modo di comandare alle fazioni.	*rub. 21.*
Del levare palafitte, & altri impedimenti, e di più cose ordinate, e proibite ne Fiumi, e Rij.	*rub. 22.*
Del legname per acconciare.	*rub. 23.*
Dell' acconciare le rotte, e tagliare, e levare impedimenti, e Chiuse.	*rub. 24.*
Degl' Alberi, e legnami trasportati dalle piene.	*rub. 25.*
Dell' Inghiajare strade, e ponti.	*rub. 26.*
Che nessuno metta acqua per le vie.	*rub. 27.*
Dell' Allastrico.	*rub. 28.*
Che non si vendino per le Strade, e Piazze, nè si giuochino Cocomeri.	*rub. 29.*
Dell' applicazione delle pene.	*rub. 30.*
Che tutti gl' altri Capitoli, & Ordini s'intendino cassati.	*rub. 31.*
Di più cose messe in considerazione, e da gli Statuenti rimesse a' Capitolatori de' Fiumi.	*rub. 32.*
Nuova Riforma	*rub. 33.*
Accordo con gl' Ecclesiastici.	*rub. 34.*

AL NOME DI DIO,

E DELLA GLORIOSISSIMA VERGINE,

E DEL PROTETTORE S. GREGORIO TAUMATURGO.

AMEN.

Sſendo, che nel variare le condizioni de' tempi è di biſogno ancora di variare le Leggi, & atteſo, che le coſe, che di nuovo occorrono richieggono nuovi conſigli, & aiuti, e molte volte l'eſperienza de' caſi occorſi inſegna quello, che difficilmente averia poſſuto diſcernere intelletto umano. Di qui è, che li Sig. Graduati eleſſero il Sig. Giovan Batiſta Gatteſchi, Sig. Atto di Anibale Celleſi, Sig. Antonio Arſaruoli, il Sig. Girolamo Baldinotti, a propoſta de' quali, dipoi con maturo conſiglo deliberando ſopra l' Addizioni da loro cominciate a tempo del Sig. Filippo Vaſſelini, e terminate a tempo del Molto Illuſtre Sig. Cavaliere Agnolo dal Gallo Sig. Gonfalonieri di Piſtoia, ſecondo il placito del Conſiglio, e Pratica Secreta di S. A. S. riduſſero i Capitoli di Fiumi, e Strade nella forma, e compilazione, che ſegue.

Dell'

Dell' Elezione, & Estrazione delli Ofiziali. Rub. I.

DEll' elezione, & estrazione delli quattro Ofiziali di Fiumi, e Strade, e nel pigliare gl' Ofizj da durare un anno, si osservi quel tanto, che si è ordinato, e s' ordinerà per l'avvenire ne' Capitoli seguenti, e palesi nella Riforma di detta Città approvati, e da approvarsi dalla Magnifica Pratica Secreta di S. A. S.

Del modo del Raunarsi. Rub. II.

SIano tenuti detti Ofiziali raunarsi insieme con li Magnifici Signori Gonfalonieri, e Sig. Commissario, o Luogotente di essi ogni Mercoledì nel Palazzo de' Magnifici Signori Priori, e in ogni altro giorno, che saranno fatti chiamare per parte del Sig. Gonfaloniere per il tempo esistente, e di quello, che risederà in luogo suo per dare spedizione a quei negotj, che alla giornata occorreranno sotto pena di lire 2. per ciascuna volta a quelli che non si raunassero senza causa di giusto impedimento, nella qual pena caschino ancora, che l' Ofizio, non ostante il mancamento delle persone loro, si raunasse in numero sufficiente a far partito, e deliberare. Et il Gonfaloniere stante la giusta causa possa dar licenza, e la pena s' intenda applicata all' Ofizio, & Appuntatore, ne sia, & esser debba il Cancelliere di detto Ofizio dichiarando, che il Sig. Commessario non sia compreso, e non possa essere appuntato, e che senza il suo intervento non si possa raunare il Magistrato. E raunato far partito ò deliberazione alcuna; e facendo nonvaglia, & in suo luogo possa mandare per il suo Luogotenente il suo Giudice, & ogni volta, che saranno due de' Cittadini estratti con il Sig. Gonfaloniere, e Sig. Commissario, o loro Luogotenenti s' intendino numero perfetto. Et il Cancelliere tenga un giornaletto, o Diario diviso in due parti, e nella prima parte sotto pena di mezo scudo per ciascuna volta; scriva nell' adunaze del Magistrato quelli, che saranno stati presenti, e vi faccia raporto innanzi, che si aduni l' Ofizio del giusto impedimento, e licenza di chi fusse eccettuato dall' obligo d' intervenire detto giorno per approvazione, e parola del Sig. Gonfaloniere, al quale si rimette sotto il carico della conscienzia sua. Et alla fine di ciascun Magistrato il Cancelliere sotto le medesime pene, che saria incorso a non descrivere come sopra consegni detto Diario alli Operaj di Palazzo estratti a Gennaro, quali mettino a specchio li Ofiziali non descritti, & eccettuati in qualsivoglia adunanza per tanti

punti quanti averanno a ragione di lire dua per volta, come si dispone per il Capitolo; dovendo conseguire dall'Ofizio la distribuzione del pepe, e non possi il Cancelliere del Comune far la poliza del salario a detti Operaj se non averanno il tutto esequito.

Dell' Autorità delli Ofiziali Rub. III.

Abbino detti Sig. Gonfaloniere, Sig. Commessario, & Ofiziali piena, ampla, e libera autorità, potestà, e balia di conoscere, decidere, e terminare eziandio sommariamente, e senza strepito, & figura di giudizio tutte le cause, quistioni, e controversie, che nasceranno, o aranno dependenza in qualsivoglia modo da' Fiumi, Stagni, Rij, Fossi, e Chiodine, Chiuse, Steccate, Palafitte, o Capidocci, o simili vie, o strade, tanto nella Città quanto nel Contado, & etiam di far levare terreni, sassi calcinacci, monti, o altri impedimenti, e brutture, le quali saranno poste da particolari nelle vie, piazze, o chiassi, della Città di Pistoia, e parimente di operare, che tutti gl'acquaj, e simili lordure, che mettono nalle strade si levino effettualmente, & vadino, e si mettino sotterra nelle Chiodine, e subito, che si trova nelle strade della Città una chiodina, o acquaio, o bottino rotto, o aperto li Ofiziali, e loro Proveditore lo devino fare assettare, facendo rifare la spesa a chi tocca secondo li ordini, e Statuti della Città di Pistoia, e il Proveditore fra quattro giorni, ch' arà notizia della rottura, o apertura non arà messo mano a rassettare, caschi in pena di lire 7. S'ordina in oltre, che nessuno possa mutare l'allevo delle gore de' mulini ancora, che mettessi l'acqua per il suo senza licenza dell'Ofizio, e citati gl'interessati, vicini, e se alcuno contrafacesse alli Ofiziali, abbino autorità di far subito ridurre dette gore nel pristino stato, e di condannarlo severamente ad arbitrio loro. Si ordina in oltre, che detti Ofiziali abbino potestà, autorità, e balia di far tagliare, e levare alberi, gelsi, & altre piante, che impedissero le vie, o strade, e quelle in alcun modo occupassero purchè non siano sul'letto de' Fiumi, secondo, che da detti Ofiziali giudicato sarà, non alterando però altri Capitoli, & ordini, per li quali fusse data ancora ad altre persone la cognizione delle cause suddette, o ad alcuna d'esse, ma abbia luogo in quelle la prevenzione.

Et è data singolarmente, & in particolare l'autorità, e la jurisdizione al Magistrato nelle cause, bisogni, & occorenze, di Fiumi, Strade, Ponti, Rivi, Torrenti, Acque, che nel passare per le strade appartengono al Publico, ripari, che si fanno in detti luoghi, chiuse, palafitte, aquedotti di mulini, e frantoj, & altre materie disposte ne' presenti Capitoli, e però acciocchè si possa vigilare diligentemente a quā-

to

to bisogna s'ordina, che si faccia una tavola inverniciata simile a quella degli ofizj di Cancelleria, quale si ponga all'anticamera del Sig. Gonfaloniere, e vi deva il Cancelliere scrivere ciascun decreto risguardante il Publico, tanto principalmente di quello fusse fatto ex offitio, quanto di quello fatto a richiesta di parte; & appartenesse all'interesse Publico, non intendendo comprendere i decreti di liti tra' privati, che nō risguardano l'interesse Publico se non in certa conseguenza, che nasce dal commodo di particolari, e dichiarando, che competa a ciascuno; come azione populare il potere domandare l'esecuzione di tali decreti da descriversi, come si è detto; e se il Cancelliere non li descriverà incorra in pena di poter esser cassato per detta causa, e sia tenuto di più sotto pena di lire 3. 10. leggere ogni Mese alli Ofiziali i decreti non esequiti, e farne rapporto in detta tavola con dire Adì del Mese di furono letti i decreti non esequiti. E per maggiore osservanza di detti decreti si dispone, che il Proveditore non li esequendo nel termine prefisso, dal Magistrato sia sottoposto alla pena, che incorre quando non fà assettare l'aperture delle strade, e detta pena insieme con li punti delli Ofiziali, quali ritroveranno li Operaj del Palazzo, e quelli ancora del Cancelliere che non esequisse questo, & il precedente Capitolo, sia applicata all'ornamento del Palazzo, e si descrivino a specchio conforme è disposto alla Rub. 2. Item si ordina che la cognizione delle spese, che si dovessero imporre, e distribuire per la chiusa di scornio, o altri acconcimi secondo la Legge del Bartolino in molte cose antiquata, e non accomodata a' nostri tempi, s'aspetti non alli Operaj di S. Jacopo, ma solo all'Ofiziali de' Fiumi, conforme a quello, è osservato modernamente; e per esser molto variati i corsi dell' acque dal tempo in quà di detta Legge, si debba in dette distribuzioni riguardare al comodo, che sentino quelli a chi s'imporranno le spese nel tempo si fanno non ostante altra disposizione incontrario.

Del modo, & ordine del Procedere. Rub. IV.

POssino gl' Ofiziali nelle cause attribuite alla jurisdizione procedere ex Offitio a querela della parte, o a denunzia de' loro Visitatori, Donzello, o de' Vicarj de' Comuni, e gl' inquisiti, querelati, o denunziati assolvere, o condennare per legittimo partito de' due terzi de' Congregati infra un mese, dal dì della risposta del Reo ò sua contumacia, la quale s'intenda ogni volta, che nel termine prefisso nella citazione esso non risponderà, e s'abbia per vera confessione, e si osservi il medesimo termine ancora nelle cause mere civili.

Che non si possa prorogare il termine se non per tre tornate Rubrica V.

IL qual termine si possa per detti Ofiziali prorogare per tre tornate, immediate a tal Mese sussequente, e non più se già le parti non si contentassero di comun consenso di prorogarlo, il che sia loro concesso una, o più volte, & ogni Magistrato alla fine del suo ofizio debba avere spedito tutte le cause, che saranno mature, e da spedirsi, e di quelle, che lasserà pendenti, & indecise debba mandar nota alla Magnifica Pratica; significandoli per qual cagione non le abbi spedite, la qual Magnifica Pratica trovato dette cause non essere spedite per essere state neglette, abbia autorità di castigarlo justa l'arbitrio suo, e nell'ultima delle tre tornate, e nel termine della proroga non si possino detti Ofiziali partir di Palazzo, se prima non aranno spedita, e terminata tal causa, o cause, sotto pena a chi si partissi di perdere il salario, dichiarando non essere compreso il Sig. Commessario, quale a sua posta si possa partire, e partitosi non si faccia più ofizio, e dalle loro sentenze, e deliberazioni non si possa appellare, e richiamare, o dir di nullità, o ad altro Giudice, o Tribunale, salvo, che alla Magnifica Pratica ricorrere, & a S. A. S.

Dell' Assessore dell' Ofizio Rub. VI.

SI dispone, che Assessori del Magistrato siano il Fiscale, & il Giudice del Clarissimo Sig. Commissario, e tocchi una volta per uno, salvo quando al Magistrato paressi altrimenti per impedimenti giusti, o altra causa da considerarsi da loro, & il medesimo Magistrato con il voto, e consenso del detto Clarissimo senza statuire altro salario fermo lo tassi volta per volta, che a loro saranno rimesse le cause; per doversi pagare dalle parti, e si devino decidere col voto dell'Assessore quelle cause che li saranno rimesse almeno della metà de'voti di quelli sarãno adunati nell' udienza nella quale si proporrà, e che la causa si rimetta all' Assessore, e stia in arbitrio di ciascuno de'Congregati di proporre tal remissione, quale proposta necessariamẽte si deva mettere a partito.

Che si possa eleggere Ambasciatore. Rub. VII.

POssino ancora eleggere Ambasciatori quando fussi bisogno per cose a tale Ofizio appartenenti, purchè il Commesario giudichi essere di bisogno, & acconsenta; li quali devino avere il medesimo salario, come

come se eletti fussero dal Prestantissimo Consiglio, cioè lire cinque il giorno, e lire una per il Tavolaccino. Debbonsi tutte le deliberazioni in qualsivoglia modo, o per qualunque causa si faranno da detti Ofiziali vincere per li due terzi di Congregati in sufficiente numero come di sopra.

Dell' Accesso delli Ofiziali. Rub. VIII.

OCcorrendo, che per deliberazione dell' Ofizio alcuno di loro Ofiziali per cose necessarie si dovesse trasferire sù i Fiumi, o in altri luoghi abbia la cavalcatura, e le spese di quello del Ofizio, e del suo Camarlingo, e non altro, e domandando le parti, o alcuna di esse l'accesso al luogo della differenza, e dovendo andarvi uno, o più di detti Ofiziali per deliberazione dell' Ofizio abbino le cavalcature, e spese, e lire dua il giorno per ciascuno da esse parti, le quali possa l'Ofizio astringere a fare il deposito di quella quantità, che parrà convenirsi. Dichiarando; che la medesima recognizione di lire dua abbia il Commessario, o suo Giudice quando interverrà all' accesso, & il simile si osservi nell' Accessore ne' casi, ne' quali giudicherà il Magistrato, che debba intervenire.

Del godere tutti gl' Emolumenti. Rub. IX.

CHE tutti gl'Ofiziali Proveditore, Camarlingo, e loro ministri conseguischino tutti gl' emolumenti, e rigaglie, e godino le prerogative, che anno, e godono gl' Operaj di S. Maria dell' Umiltà, Ofiziali di S. Giovanni, e S. Zeno, & altri simili.

Salario delli Ofiziali. Rub. X.

E Perchè il dett'Ofizio de' Fiumi è di molta importanza, è di gran carico, e di molta fatica continua, sì per le tornate ordinarie ogni volta, che si porgerà occasione necessaria per la spedizione di qualsivoglia negozio. Et acciò, che per Uomini onorati, siccome per la Riforma, s'ordinò tanto della prima, quanto della seconda Borsa, più facilmente si abbia occasione d'accettarlo, e non lo rifiutare, siccome si è visto per il passato, & al presente si vede. Atteso ancora il carico di nuovo accresciutoli di dare scudi 7000. a censo, intervenire a' contratti delle vendite, e rivendite di detti censi, e di approvare li mallevadori, acciò che detti incommodi, e fatiche per le cause suddette, e per l' altre assai, siccome è giusta cosa, che siano in parte rimunerate.

S'

S'ordina, che detti quattro Signori Ofiziali abbino, & avere debbino oltre alli scudi 3. da pagarsi di quel del Comune di Pistoia, siccome fino al presente è stato solito, altri scudi 9. da pagarsi di quello dell'Ofizio de' Fiumi per il Camarlingo di detto Ofizio; Talchè ciascuno di detti Ofiziali abbia per sua mercede scudi 12. l'Anno da pagarsi ogni sei mesi la metà, principiando al presente, e nella presente Riforma, & in caso di morte di alcuno di detti Ofiziali innanzi sei mesi traggasi lo scambio il quale abbia il salario per la rata del tempo, e dopo li sei mesi morendo non si tragga lo scambio, ma i suoi eredi conseguischino l'intero salario, siccome si costuma nelli altri ofizj, della Città, e per la festa del Corpo di Cristo si diano i guanti all' Ofiziali, Proveditore, e Cancelliere. La Domenica delle Palme il Palmizio non l' avendo d'altrove, e perdare qualchè ricompensa alle fatiche de' Signori Ofiziali, e Proveditore accresciute, & augumentare in più maniere, si statuisce, che detti Signori Ofiziali, e Proveditore abbino per recognizione del Santissimo Natale un' pane di zucchero almeno di due libbre per ciascuno, o di tre al più, e per la Pasqua della Santissima Resurezzione due libbre di candelette di cera bianca.

Dell' Ofizio del Provveditore, e suoi oblighi, e salarj Rub. XI.

PErchè è necessario, che il Provveditore d'Fiumi, che è al presente, e che sarà per l' avvenire sappia qual sia l' obligo suo; statuirono, che detto Provveditore sia tenuto per debito dell'Ofizio suo comandare mese per mese a' Visitatori dell'Ofizio, che invigilino sopra i disordini de' fiumi, e strade, che nel contado, e distretto di Pistoia succedessino, e che sopra i fiumi, e strade non si faccino impedimenti con piantarvi alberi, gelsi ò altro, che impedisse, ne farvi cavalli, palafitte, schifaiuole, chiuse, steccate, e simili; e trovando, che si facessino impedimenti lo referischino a detto Provveditore quale il tutto riferisca all' Ofizio con lasciarne nota al Cancellier di quello a fine vi si possa dare quei rimedj, che giornalmente faranno bisogno sopra ciò sotto pena al Provveditore, che mancasse di comandarlo a' Visitatori di scudi uno, & a' Visitatori, che mancassero di obbedire, e di fare quanto di sopra di lire due per ciascuno di loro, e ciascuna volta a entrata dell' Ofizio de' Fiumi, & i Vicarj de' Comuni del contado, e distretto di Pistoia debbino obbedire, e far rassettare, e comandare a gli Uomini che rassettino quando sarà comandato loro dal Magistrato, o

suo

suo Provveditore sotto pena di lire 2. per ciascuno di loro, e ciascuna volta a entrata di detto Ofizio, e ogni volta, che gli sarà commesso dal Confalonieri sia tenuto a procurare, che i Visitatori, o Donzello dell'Ofizio comandino l'ofizio, e sia obligato da persè senza che dalli Ofiziali li sia comandato 15. giorni innanzi, che metta a specchio, mostrare alli Ofiziali i libri, e conti de' debitori, e Creditori, e ciò perchè nel mettere a specchio si tenga la bilancia pari, e perchè se fusse dubbio se uno si deva mettere a specchio, si possa giudicare innanzi. E per osservanza degl'obblighi imposti dal Capitolo al Provveditore s'ordina, che sotto la pena in esso statuita, & applicata all'ornamento del Palazzo debba detto Provveditore fare registrare nella seconda parte del Diario riferito nella Rubrica seconda, quanto li commette l'istesso Capitolo presente, e li Operaj del Pallazzo sotto il medesim'obligo non avendo ciò esequito, lo mettino a specchio in quel modo, che si è detto di sopra alla medesima Rubrica delli Ofiziali, che non si aduneranno.

Del Salario del Provveditore quando và fuori. Rub. XII.

SIA obligato detto Provveditore di tenere una cavalcatura per far le faccende, che alla giornata accaderanno, o vero quando gl'accadesse debba pagare la vettura del suo, e spese, e se accadesse, che gli Ofiziali lo volessero mandare Ambasciatore per causa dell'Ofizio, sia tenuto andare, e debba avere al suo ritorno lire cinque il giorno di quello dell'Ofizio dal Camarlingo di esso, e debba andare con lettere credenziali del Cancelliere di detto Ofizio, e fare in quelle scrivere il giorno, che arriva, e che si parte, e possa condurre un Tavolaccino, il quale abbia di quello dell'Ofizio lire una per ciaschedun giorno.

Che il Provveditore visiti i lavori e fazioni. Rub. XIII.

SIA tenuto detto Provveditore visitare personalmente i lavori, e fazioni, che alla giornata occorreranno, e sottoscrivere le liste de' comandati alle fazioni, e dar nota de' trasgressori, che non obbediscono, e di quello, che averà contro di loro esequito, al suo ritorno, & alla prima tornata dell'Ofizio sotto pena di scudi uno mancando al suo ritorno di dar la nota al Magistrato di quanto sia esequito applicata al detto Ofizio.

Che

Che il Provveditore tenga un libro; Rubrica. XIV.

SIA tenuto parimente, tenere un libro, come al presente tiene per riscontro di quello del Camarlingo, & in esso scrivere un' entrata, & una uscita a parte di tutti li denari spettanti in qualsivoglia modo all' Ofizio, e scrivervi tutti i Creditori, e Debitori per qualsivoglia causa dell' Ofizio;& operare, che i denari, e condennagioni degli Ofizj si risquotino, e si paghino in mano di detto Camarlingo con poliza però di esso Provveditore, il quale anco sia tenuto far le polize de' pagamenti da farsi alli Creditori di detto Ofizio precedente però, il partito delli Ofiziali, le quali polize da farsi per il Provveditore al Camarlingo faccinsi gratis, e per quelli effetti si intende, e sia detto Provveditore Sindico, e Protettore di detto Ofizio, e le cose sopra disposte, s' intendino senza pregudizio delli emolumenti del Fiscale, e Camarlingo Generale, e che il Fiscale possa fare esequire contro i condennati come fino ad ora à fatto. Si rimette il quarto alla Camera secondo l'ordine; detto Protettore sia tenuto sempre ritrovarsi presente ogni volta, e quando si raunaranno detti Ofiziali, a fine, che detto Ofizio possa, occorrendo essere informato, & avere piena relazione di tutte quelle cose, che fanno di bisogno per benefizio universale.

Il Provveditore deve essere obediente al Magistrato Rub. XV.

DEtto Provveditore, debbasi nella udienza, come fuori obbedire al Magistrato sotto pena di scudi uno, & anco quando mancherà di essere all' Ofizio il giorno, che sarà tornata del Magistrato, purchè egli non sia fuori in servizio del Magistrato di S. A. S. o d' altro giusto impedimento di detto Ofizio, come si costuma.

Che il Provveditore, debba tener cura di tutte le Masserizie, che all' Ofizio si appartengono Rub. XVI.

ABbia in custodia il Provveditore tutti i legnami, Alberi Masserizie, ferramenti, & altre cose, che al presente sono, e che per l'avvenire, si metteranno nell' Arsenale, e Munizione del detto Ofizio, nè possa vendere, o prestare senza il partito degli Ofiziali, e quando si mandono a' lavori, sia tenuto operare, che quelli, che non si consumano, si riportino in detto Arsenale.

Deb-

Del Salario del Provveditore Rub. XVII.

DEbba detto Provveditore, avere per suo salario scudi otto il mese siccome, à avuto sino a quì, & à di presente.

Dell' Ofizio del Camarlingo, e suo Salario. Rub. XVIII.

CAmarlingo del detto Ofizio sia il Camarlingo Generale, e sua successori, nell'Ofizio sia tenuto, & obligato tenere un libro d' entrata, & uscita di tutte le pecunie dell'Ofizio, che per polize del Proveditore risquoterà o pagherà; non possa risquotere ne pagare a nessuno, o da persona alcuna senza la poliza, del detto Provveditore, la qual poliza sia tenuto a conservare, e tener conto, e pagarle il dì medesimo, che gli saranno portate quando averà denari dell'Ofizio in mano. Abbia per suo salario, scudi 12. di lire sette per scudo l'anno de' denari dell' Offizio da pagarseli, di sei mesi, in sei mesi la metà, con polize del Provveditore; & in caso di morte il salario gli si aspetti per rata del tempo, che averà servito, e non altrimenti, e sia tenuto ogn' anno finito il suo Ofizio per tutto il dì 15. di consegnare i suoi libri, e filze delle polize nelle mani de' Ragionieri estratti, acciò possino rivedere la ragione.

Del Cancelliere, e suoi obblighi. Rub. XIX.

ORdinorono ancora acciò l' Offizio quando si rauna sia meglio servito, che il Cancelliere dell' Ofizio ogn' anno si debba eleggere per squittino secondo la Riforma con poter' esser confermato, & il tutto con l' approvazione de' Clarissimi Signori del Consiglio, e Pratica Secreta di S.A.S. e sia tale elezione di persona pratica, intendente, diligente, e da bene, e buono scrittore, e sia tenuto detto Cancelliere rogarsi di tutti gl' atti, e deliberazioni di detti Ofiziali, e tenere un giornale, dove tenga conto delle tornate delli Ofiziali, e succintamente de' partiti che fanno, con distenderli poi in forma al libro delle deliberazioni, e sia tenuto in oltre ad eseguire quanto è stato ordinato alla Rubrica seconda, e terza, sotto le pene, e pregiudizj in esse contenuti, ne' quali ancora incorra non osservando quanto gl' è imposto in qualsivoglia de' presenti Capitoli; e sia tenuto in oltre scrivere, e copiare le lettere, tanto quelle che delibera l' Ofizio, quanto quelle, che saranno scritte a detti Ofiziali da qualunque persona, o Magistrato, e perciò sia obligato tenere un libro di lettere, che scrivono gl' Ofiziali dove,

come,

come, sopra si copino le scritte all' Ofizio tenendo anco di più una filza di memoriali, informazioni, e rescritti di S. A. S. e la filza delli atti di dett' Ofizio, e sia tenuto giornalmente, e continuamente ragguagliare; & ogni sei mesi deva mostrare il tutto alli Ofiziali con l'intervento del Fiscale ben condizionato, quale ogni volta, che s' abbia a darli la rafferma devino referire al Consiglio, e mandarne la fede a detto Magistrato della Magnifica Pratica, quando ne propongono la rafferma, e nel medesimo abbia obligo di copiare i rapporti a' libri a ciò deputati, e da deputarsi. Sia in oltre tenuto rogarsi di tutti li Contratti delle compre, e rivendite de' censi da farsi per l'Ofiziali de' denari dell' Ofizio, e tali contratti registrare in un libro acciò deputato, e da ritenersi per detto Cancelliere, e da consegnarsi al suo successore con tutte l'altre scritture, & insomma sia obligato fare quanto alla giornata gli sarà imposto fra giorni tre prossimi e lor futuri, con referire il tutto al Gonfaloniere, & all' Ofizio, sotto pena non osservando dell' arbitrio delli Ofiziali, e di più debba dar sicurtà di scudi 25. di rappresentarne, o far rappresentare dette scritture all' Ofizio ogni volta, che o per morte, o per altra cagione cessasse dal detto servizio.

Abbia per suo salario lire sette di denari il mese, possa nondimeno oltre il detto salario torre gl' infrascritti emolumenti cioè.

Per la registratura di ciascun contratto dalla parte contraente con l' Ofizio gli sia lecito prendere soldi dieci.

Per rogo di ciascun contratto, o vendita di censi debba avere quel tanto, che per tali roghi gl' è concesso per la Tariffa delli Statuti di Pistoia.

E per la copia di tali Contratti de' quali non possa dar copia altri, che il Notaio, che ne sarà rogato, e dandola sia nulla anco quel tanto, che per detto Statuto si dispone; oltre a quello debba avere soldi 13.4. per pagare la tassa all' Archivio, e tutto conseguisca dalla parte, che contraerà con l' Ofizio.

Per ogni querela, querimonia, inquisizione da darsi da i particolari abbia soldi due.

Per ogni comandamento ad istanza di particolari,	sol. 2.
Per ogni testimonio, che egli esaminerà.	sol. 5.
Per ogni Ofiziale, che deve intervenire a esaminare.	sol. 5.
Per ogni mano d' Interrogatorj per lui, e l' Ofiziale.	sol. 8.
Per ogni carta di Processo.	sol. 2.
Per ogni carta di Sentenza.	sol. 4.
Per ogni rogo di sentenza assolutiva dell' assoluto.	sol. 2.
Per ogni rogo di sentenza a favore di particolare.	sol. 2.
Per ogni Exibita di scritture.	sol. 1.

De'

De' Visitatori, e Donzello, e loro obligo. Rub. XX.

PErchè non si può reggere, e governare l'Ofizio, se nel tempo, che occorre lavorare non s'avesse oltre al Proveditore, che invigilassi, e rivedessi i lavori i fiumi, le strade i ponti, e simili; però si son dati a dett' Ofizio due Visitatori, & un Donzello, e si ordina, che ogn'anno del Mese di Dicembre in qualsivoglia adunanza del Consiglio per squittino a secco da vincersi per due terzi de' consiglieri, e si elegghino due Visitatori quali s'intendino condotti per un anno, poi seguente da cominciarsi il primo giorno di Marzo con salario di scudi 12. di quello del detto Ofizio computato li scudi 2. per la visita de' ponti. Siano detti Visitatori solleciti, & obedienti alli Ofiziali, Provveditore, Cancellieri, & esequischino quanto alla giornata da loro li sarà commesso, & abbino cura, & attendino diligentemente a' fiumi, a le strade, è ponti. Siano tenuti riferire al Magistrato acciò che faccia quelle deliberazioni, che giudicherà esser a comun benefizio, e utilità, e abbino inoltre obligo di rapportare delle palafitte, e chiuse per pescare, e di tutte le cose appartenenti all'Ofizio, e quanto a' ponti, perchè li Operaj di S. Jacopo anno autorità, e cura di restaurarli, & acconciarli, siano tenuti referire al Provveditore di dett' Opera, e far pigliare nota, o vero a tutti i detti Operaj collegialmente adunati, acciochè possino rimediare siccome sono stati soliti fino al presente, e tal referto rapportare ancora alli Cancellieri, di detti Ofiziali; siano tenuti almeno due volte l'Anno, cioè dal primo di Giugno fino alli dodeci di detto, andare a visitare i fiumi e fosso, e vedere se gl' argini son netti della Baccheretana, e vedere se sono rimondi, e netti gl' argini da' pruni, sterpi, e simili, e da' 15. d'Agosto, fino alli 8. di Settembre visitare i ponti, e strade, e vedere se sono inghiajate, e dalli 20. di Settembre fino alli 15. di Ottobre visitare i fiumi, e fosso, e vedere se gl' argini sono netti, e rimondi da' pruni, e simili.

E similmente si faccia un Donzello nel tempo suddetto per li Ofiziali, l'ofizio del quale sia di portare, & esequire i comandamenti, e citazioni per causa dell' Ofizio, come de' particolari per le cause, che penderanno innanzi a detto Magistrato, da' quali particolari sarà di tali comandamenti, e citazioni convenientemente sodisfatto, e fra tre giorni, dal dì che li saranno dati, deva averli esequiti, e rapportati al Cancelliere dell'Ofizio, sotto pena, e gastigo che parrà a det'Ofizio, e Magistrato insino alla cassazione inclusive, e deva esequire tutto quello, che li sarà da detti Ofiziali, Provveditore, e Cancelliere, per cagione di tale Ofizio commesso, e non facendo detti Visitatori, o Donzello il debito loro, possino esser cassati dal Magnifico Sig. Gonfalonieri, Commessa-

messario, & Ofiziali per due terzi, de' Congregati precedente, però il placito dell' Illustrissima Pratica, nè possino tali cassati esser proposti, nè rimessi all' Ofizio loro, che passato l' anno dal giorno della loro cassazione. Abbino li Visitatori divieto, da tutti li Ofizj eccetto, che Consigliero, Collegio, e Ragionieri, & il Donzello non possa avere ofizio alcuno della Città di Pistoia, ne possino li Visitatori, e Donzello essere esequiti personalmente, per debiti civili, se non con licenza delli Ofiziali prenominati, abbia il detto Donzello per suo salario, devino i Visitatori, scudi 24. l' anno di quello dell' Ofizio, siccome à avuto fin quì.

E devino i Visitatori, due volte l' anno fare rapporto in scriptis de' ponti, che anno bisogno, e di tutte le chiodine fatte, o guaste, o necessarie farsi per sgorgo dell' acque per tutto Maggio, e tutto Settembre, e non avendo fatto tal rapporto non li si possa fare il partito della solita mancia per il Santissimo Natale, e per detta causa in particolare di dette chiodine devino gl' Ofiziali ogn' anno di quello dell' Ofizio spendere, fino a scudi 20. non essendo a bastanza quello che dà S. Jacopo. E tutti quelli che fanno le Carraie tra le strade, & i Campi le devino levare fra otto giorni cessante il servizio del seminare, e segare, o raccogliere, o cavare i frutti de' campi, che non anno l' ingresso d' altrove, sotto pena di lire 2. a' trasgressori, e di altre due al Vicario, che fra otto altri giorni dipoi seguenti non ne farà il rapporto, e devino in ciò invigilare i Visitatori; alle querele de' quali, e del Donzello con il giuramento non si ammetta prova incontrario direttamente se non in caso dove paresse d' ammetterla a' Signori Ofiziali, al cui arbitrio stia ancora cavare di nuovo le gore, e le fosse, e rassettare le strade quando non paressено loro convenientemente assettate, e tante volte quante giudicheranno necessario a spesi di quelli che sarà conveniente, se non lo caveranno, o assettaranno di nuovo nel termine da assegnarseli dal Magistrato, E chi non darà notizia all' Ofizio d' aver cavate le gore non possa provare d' averle cavate, come non apparisse ciò dall' evidenzia del luogo, bastando che tal notizia si dia al Cancelliere, & esso sia tenuto a scriverla.

Modo di comandare alle fazioni. Rub. XXI.

ATteso, che dalli Fiumi, e Strade dipende l' universal commodo, e danno. Perciò s' ordina che ogni volta, che accaderà di far fazioni, lavori, & acconciamenti di fiumi, strade, fosse, stagni, rij, o simili nel Contado, e Distretto di Pistoia, tutti li Commessarj delle potesterie, e Cortine si possino commandare, secondo si giudicherà a proposito da detti Ofiziali, e loro Ministri comandando, di mano,

in

in mano a' più convicini, e a chi ne potessi resultar maggior commodo, e come fosse ancor giudicato più espediente dagli Offiziali, o suoi Ministri, e nel comandare s'ossevi quanto appresso, che il Provveditore per uno de' Visitatori dell' Ofizio mandi Polizza sottoscritta di sua mano, alli Vicarj de' Comuni, di quel numero, che vorrà de' suoi Uomini, dovendo il Provveditore aver considerazione, di non far comandare se non quel numero di Persone, che averà di bisogno, e a chi fusse sù un Podere, il qual Vicario sia tenuto comandarli, e far lista, di quelli, che averà comandato, con darla a detto Provveditore, o ad alcuno de' Visitatori, e i comandati, il giorno per il quale saranno comandati si rappresentino sul lavoro, e fazioni, con Zappe, Vanghe, Marroni, Carri, Bestie, o altro con che saranno comandati per loro stessi, o loro scambj atti a lavorare di età di anni 16. finiti, se già non fossero da malatia, o altro legittimo impedimento impediti, da dichiararsi detto impedimento per il Magistrato, sotto pena a chi non obbedirà, per la prima, e seconda volta di fare l'opera duplicata, secondo che averà ordinato S. A. S. o sarà stato commesso dagli Ofiziali; e l'altra volta, che sarà la terza, di Carcere, e tratti due di fune, come per l'Ofizio sarà dichiarato, e pagare al Bargello, il quale abbia dal delinquente lire 2. nelle cui pene, e di più nell'arbitrio di detti Ofiziali caschi parimente il Vicario, che mancasse di comandare, e non desse la nota de' Comandati. Dichiarando quelli, che saranno comandati dal Vicario una volta, abili alle fatiche, e fazioni; e si dichiarino essere abili tutti quelli d'età d'anni 16. finiti fino a 60. se non anno impedimento rilevante nella loro persona. Quando accadesse ricomandare, e fosse loro commesso; non possino i Vicarj, ne debbino ricomandar quelli, che una volta sono stati sù i lavori e fazioni, se prima tutti gli abili alle fazioni come di sopra, non saranno stati comandati, e per loro sostituiti stati sù i lavori, sotto pena al Vicario, che li ricomandasse di lire 3. per ciascuno: quali pene imposte al Vicario, siano a entrata dell' Ofizio predetto.

Et acciò si possa vedere se i detti Vicarj faranno il debito loro; siano tenuti ogn' Anno del mese d' Agosto, tra 10. giorni, dal dì che per Bando Pubblico (il qual Bando sia tenuto far mandare ne' luoghi soliti il Cancelliere del dett' Ofizio) sarà loro notificato, dar nota in foglio intero al detto Cancelliere di tutti gli Uomini, che saranno ne' loro Comuni d' anni 16. a 60. finiti abili alle fazioni, sotto pena di lire 5. e non la dando retta di lire 2. per ogni nome, che lasseranno indreto, e non dessero in nota, de' quali fogli se ne tenga per il Cancelliere una filza a parte, e quando i comandati averanno finito il lavoro, e saranno licenziati, li Visitatori portino le liste, che averanno avuto da' Vicarj sottoscritte dal Provveditore, al detto Cancelliere, il quale le met-

tà in filza, e conservi; acciò che si possa vedere, sì degli obedienti, come di quelli, che fussero comandati contro la disposizione predetta, e i trasgressori si citino per una tornata a dir'la causa, perchè non devino essere condannati, nella qual tornata, o altro tempo parendo, d'assegnarsi loro da detti Ofiziali, se non mostreranno legittima causa, si condanneranno nelle sudette pene respettivamente, le quali Condannazioni pecuniare il Cancelliere sia tenuto far notificare a i Condannati, che tra giorni dieci le paghino, e se in detto tempo non le pagheranno, siano esequiti realmente, e personalmente, e come più si giudicherà a proposito, applicate dette pene all'Ofizio antedetto, e a fine, che in quelle occorrenze l'Ofizio sia obbedito, & abbia il debito suo, s'ordina, che tutti i Rettori, & Ofiziali della Città, Distretto, Contado, e Montagna di Pistoia, debbino essere favorevoli a detto Ofizio, e prestare il Braccio loro per esequire quanto alla giornata sarà necessario. Et i loro Esecutori dell'Ofizio de' Fiumi, e Strade, sì nelle esazioni delle condannagioni, e delle pecunie dell'Ofizio, come in qualsivoglia esecuzione, s'intendino essere similmente esecutori dell'Ofizio di Fiumi, e Strade, e quando paresse, che fusse necessario in qualche fazione di grand'importanza de' Fiumi, e Strade, dove quelli del Contado, Distretto, e Potesterie avessero durato conveniente fatica, o fosse bisognato di gran numero di gente, possino, e sia lecito comandare alla Montagna, solo in caso di necessità, & a dichiarazione della Clarissima Pratica; la qual Montagna, sia tenuta obbedire, sotto le pene suddette, & i comandati sù i lavori, e fazioni, durante il loro comandamento, da farsi come di sopra, siano sicuri in persona, solamente per debito Civile.

Del levare Palafitte, & altri impedimenti di più cose commesse, o proibite ne' Fiumi, e Rij. Rub. XXII.

PErchè come per spierienza si vede, l'ingordia dell'Uomo non solo causa danno a' particolari, ma ancora all'universale, nel fare Palafiitte, Chiuse, e sopracchiuse, Steccate, e simili, nel piantare Alberi con il venire innanzi, e fuori de' soliti segni, & a turare Gore, Chiuse, Capidocci de' Mulini, o altri Edifizj; si provede, che gli Ofiziali per il tempo esistenti, possino proibire, a chi volessi fare, o facessi alcuna delle suddette cose, ogni volta che sarà lor fatto richiamo da qualsivoglia particolare, o che per via de' Visitatori, o lor Ministri, o in qualche altro modo, ne averanno notizia ex Officio, o ad Istanza de' Particolari, e assegnare termine competente, a chi avesse fatto alcuna delle sopraddette cose, che rimuova, e non faccia, e se in detto ter-

mine

mine, quello, a chi sarà fatto detto comandamento non rimovesse, o vero persistesse nel fare: possino detti Ofiziali, e loro ministri, far rimovere, e levar via il tutto, a spese dell' Inobediente, per le quali ne possa esser preso, e gravato, & in oltre alla spesa suddetta, caschi in pena di soldi 2: per lira, di quello, che si spendesse in far levare alcuna delle predette cose, e de ll' arbitrio de' prefatti Ofiziali, applicata detta pena all' Ofizio. E le sopracchiuse si possino tenere, Maggio, Giugno, Luglio, & Agosto. E non si possa in nessun modo fare cateratte, per cavare acqua de' Fiumi, nè deviare il corso di detti Fiumi, o di parte della loro acqua, senza le debite concessioni, e licenze, nè vaglia in ciò alcuna consuetudine. E chi contrafacesse, secondo la qualità del fatto sia punito ad arbitrio dell' Ofizio, & a' trasgressori insieme con l' arbitrio, sia imposta pena determinata di scudi 5. applicata, la metà all' Accusatore, un quarto al Retttore, che le farà risquotere, & un quarto all' Ofizio; dichiarando, che le debite concessioni s' intendino, quando saranno vinte, almeno trà li Signori Graduati, o in Consiglio, per partito legittimo de' due terzi.

Et ordinasi ancora, che tutte le Cateratte, Calle, Fosse, o altri ordigni, per pigliar' acqua da Fiumi, o da Rij correnti, che mettano ne' Fiumi Publici, se non eccederanno l' altezza nel fondo loro di mezzo braccio, dalla sommità ordinaria del corso ordinario, non augumentato dalle piene, per tutto Giugno prossimo devino assettare in modo, che non possino divertire l' acqua, o parte di essa dal suo corso rimutare alla detta misura, sotto detta pena, & arbitrio, e tutto ciò, perchè non possino divertire l' acque, ma servire solo per cavare l' acqua de' Poderi, dove fosse eccessiva, per poter pigliare l' acqua da' fiumi solamente nelle piene, per riempire le rotte, non intendendo per questo dove non son dette Cataratte, o Calle, che vi si possino fare, anco per detto effetto, non precedenti le licenze, come sopra, sotto la medesima pena, e per notizia di ciascuno, il present' ordine, e gli altri intorno alle chiuse per seccare, & al modo del pescare, si publichino per bando, in giorno di Publico mercato.

Item si ordina, perchè la Stella non resti in secco, come è restata molti Anni, con grave danno dell' abbeverare il bestiame, e del macerare i lini, che il Provveditore spenda di quello dell' Ofizio sino alla somma di scudi 18. o 20. e faccia fare uno spartitoio, che dalla fossa diverso la casa de' beni di S. Antonio, tenuti dagl Abaini, rincontro al Ponte, che và a Gabbiano, metta la metà dell' acqua, dalla Tazzera, nella Stella, facendo fare un poco di muro, che rattenga l' acqua, acciò non guasti la strada posta in detto luogo, come fà di presente, e non possa alcuno ritener l' acqua di detta Tazzera, che non corra per il suo corso senza impedimento a detto Spartitoio, sotto pena di scu-

di scudi dua, applicata la metà all' Accusatore, e l'altra metà all' Ofizio, ne si lasci correre fuori del suo corso intorno a' campi, non proibendo per questo a' Signori Forteguerri, di farla passare per le fosse de' loro Campi, ma con condizione, che non la trattenghino, e che la rimettino per i loro beni immediatamente per il suo corso, nè la possino far passare ne' beni d' altri, perchè se bene nasce nel loro quasi nel principio, mette nella strada publica, dove è il Ponte fatto a spese publiche, e deve servire più per utilità del Publico, che de' privati. E considerati i gravi danni, che nascano dall' accrescimento del letto de' fiumi, generato in buona parte da non avere le chiuse de' Mulini le sue Calle, ò Cateratte, come conviene, o non aprire dette Calle a' tempi debiti; si statuisce, che in tutte le Chiuse de' Mulini, o siano murate, o palafitte, si debba fare una Calla dove non fosse, che sia fonda al pari del letto del Fiume nella parte di sotto, che seguita secondo il corso, e caduta dell' acqua, e questo s' intenda; nell' Ombrone da Ponte lungo in giù, dove si faccia di braccia due e mezzo, nella Stella, da Ponte a Gabbiano in giù, e nella Brana dal Ponte a gli armacani in giù, e si devino scallare ogn' anno nel tempo delle prime piene d' Agosto in là, sotto pena di lire 25. a chi non le farà, & a' Mugnaj, che doppo saranno fatte non le scalleranno, dando termine a farle per tutto detto Mese d' Agosto prossimo, e possa ancora l' Ofizio, quando li parrà necessario, farle aprire a' Garzoni, con darli lire due di quello dell' Ofizio.

Non si possino ancora in modo alcuno nel Fiume dell' Ombrone, della Stella, della Brana, della Bure, dell' Agna, e del Calice, ancor la primavera, o l' estate fare palafitte, e chiuse a traverso per pescare sotto pretesto di qualsivoglia consuetudine, quale più presto si doverebbe chiamare abuso, e sia in ciò statuita pena di lire 50. e que' Contadini, che lavoreranno i beni aderenti dirimpetto a dette Chiuse, siano obligati, e devino fra tre giorni dopo che saranno fatte, dar notizia all' Ofizio di esse, e di chi l' abbia fatte, o fatte fare, altrimenti siano condennati come complici ad arbitrio dell' Ofizio, e i Visitatori subito, che ne anno notizia le devino far mandare giù a spese di chi sarà trovato delinquente. E stante il grave danno che risulta nel fiume, non solo per le Chiuse, e Palafitte ferme, che si fanno per pescare, ma anco per i secchi, che si fanno, dove si danneggiano gl' argini de' fiumi, e si riempiano i loro alvei con terra, & altri impedimenti cagionando molte volte danno anco a' particolari; s' ordina, che in modo alcuno sotto pena di lire 25. applicate, come nel Capitolo, non si possino fare chiuse, o secchi per pescare, o siano con terra, o con sassi, o legnami, o altra materia, o con volgere acqua da una parte del letto del fiume all' altra parte, o in qualsivoglia altra maniera, dichiarando, che i termini di detta proibizione s' intendino ne' fiumi principali, & abbino luogo

nell'

nell' Ombrone, dalla Chiesa di Villa di Piteccio sù detto Ombrone in giù, nella Stella dal Ponte al Sasso, che và alle Ville di Serravalle in giù, nella Bure, da dove si unifcano le Buri in giù, e nella Brana, dalla Chiusa di Scornio in giù. Et i Contadini, e lavoratori delle terre aderenti, se non notificheranno, si abbino per complici, nel modo, che è detto, e possa ciascuno denunziare all' Ofizio i trasgressori.

Del legname per acconciare. *Rub.* XXIII.

SIa lecito agli Ofiziali per il tempo esistenti, in compagnia del Sig. Gonfaloniere, e Sig. Commissario, quando occorresse per acconciar Fiumi, Strade, e simili, e giudicassero essere a benefizio universale, far torre, e tagliare da' luoghi convicini, e manco dannosi, purchè non sia sul letto de fiumi, quella quantità di legnami Pascioni, piante inutili, o manco utili, per fare le riparazioni necessarie, con farli sodisfare di quel prezzo, che parrà loro conveniente il pagamento, del qual legname, a Poliza del Provveditore, precedente il partito degl' Ofiziali si faccia per il Camarlingo dell'Ofizio, di quello del dette Ofizio, se altrimenti non avessero deliberato detti Ofiziali, doversi pagare senza ritardo alcuno, e tutti gl' alberi, & altre piante, che fossero nelle strade, & occupassero il Publico, purchè non siano sul letto del Fiume, come sopra, possino esser fatti tagliare, per valersene senza pagamento alcuno, nelle riparazioni, che nella giornata occorressino.

E per dar qualchè chiarezza, del modo, che si debba tenere, circa gl' altri, che sono sù i fiumi, s' ordina, che dentro agli infrascritti termini, non possino tagliare alberi, senza supplicare, & ottenere grazia da S. A. S.

Nell' Ombrone, s' intenda proibito il tagliare, per lontananza di braccia 10. dal letto del Fiume, cioè dalla parte dentro l' Argine.

Nella Bure, per lontananza di braccia sei.	B. 6.
Nella Brana braccia sei.	B. 6.
Nell' Agna braccia sei.	B. 6.
Nel Calice braccia sei.	B. 6.

E che quelli, che anno licenza di tagliare, devino ripiantare il doppio più, per tutto Aprile prossimo, al tempo, che averanno tagliato, e fra 16. giorni, portarne fede al Provveditore, sotto la pena da staturirsi ad arbitrio di detti Ofiziali, quali non possino imporre pena a coloro, che avessero piantati Alberi, non per riparo dell' Argine, ma per racquistare qualche Campo, e dopo averlo racquistato, avessero ottenuta licenza di tagliare.

In oltre si dichiara, che le Communità non siano tenute alle pene del taglio, ma all'emenda in Duplum, secondo lo statuto, e che gli Alberi posti ne' luoghi, ne' quali è proibito tagliare, non si possino appioppare, se non dove fossero Viti, per tirarvele sopra, per favore dell' Agricoltura.

E per determinazione de' luoghi, de' quali in giù si proibisce, che non si possino tagliar alberi sù fiumi, si dichiara, che secondo si è osservato sù la Bure, è proibito tagliarli dal Ponte nuovo in giù, sù la Brana, dal Ponte a Scornio in giù, sù l' Ombrone, dal Ponte a S. Felice in giù, sù la Stella, quale si era lassata nel copiare i Capitoli, che v eglia-no, dal ponte, che si và al poggio a Gabbiano in giù, sul Calice sia proibito per tutto, e sù l' Agna per tutto, con la distanza di braccia sei.

Dell' acconciare le Rotte, tagliare, e levare Pruni, & altri Impedimenti, e Chiuse. Rub. XXIV.

PEr dar qualche Regola a' ripari da farsi; s'ordina, che non si possa far muri, senza licenza dell' Ofizio, e quelli, che si faranno con tal licenza, non possino sicurarsi, se non secondo gl'ordini degli Ofiziali, e chi contrafacesse nell' uno, o nell' altro, incorra in pena di scudi dieci applicati all' Ofizio, per ciascun muro, e si debba innanzi, tutte l' altre cose, destruggere detto muro.

Similmente si statuisce, che ne' luoghi dove non sarà determinata la larghezza de' Fiumi, & in quelli ancora dove sarà determinata, ma si troverà nõvi essere detta larghezza, ò essere ristretta per qualche accidente non si possino far ripari senza licenza dell' Ofizio, eccetto, che ne' casi repentini d' una subita rotta d' un Fiume, o di un sospetto urgente, e manifesto di rotte, dove sia pericolo nell' indugio, il che poi si dichiari ad arbitrio degl' Ofiziali, quali ancora secondo il loro arbitrio, a chi contrafacesse, imponghino la pena, e faccino distruggere i ripari, & i medesimi Ofiziali, con l' intervento d' un Ingegneri, o capo Maestro di Firenze dove non fusse determinata chiaramente la larghezza de' Fiumi, e che paresse loro bisogno di determinarla, debbino determinare detta larghezza, e distinzione, secondo i luoghi, & il salario di detto Ingegnere, o capo Maestro, si paghi di quello dell' Ofizio.

In oltre s'ordina, che eccetto i muri, e fuori da' casi soprascritti, i ripari si possino fare, senza licenza dell' Ofizio, con proibizione però, di non venire tanto innanzi, che il riparo ristringa, e sia drento la larghezza del Fiume, e con ordine espresso, di dover notificare detti ri-

pari

pari all'Ofizio, e fra otto giorni, dal dì, che saranno cominciati. E quelli, che comincieranno li ripari, senza licenza dell'Ofizio, o sia per assettar rotte, o per rimediare a' luoghi pericolosi di rotte, eccetto ne' casi repentini, e di evidente, e vicino pericolo, nel quale non si possa aspettare licenza, come sopra; abbin' obligo non dimeno, di notificare tra due giorni, i ripari fatti in tali casi, e d' essere sottoposti alla pena, che parrà a gli Ofiziali, non notificando.

E se alcuno fuori di detti casi repentini, non notificherà come sopra fra otto giorni, se bene poi notificasse, caschi in pena di doversi distruggere i ripari, e di più dell'arbitrio, e detti ripari si distrugghino, a spese di chi gli averà fatti, o fatti fare.

E quando sarà fatta la notificazione gl'Ofiziali debbino mandare subito a vedere il riparo, e commettere anco al Provveditore, che vada sul luogo per referire quanto li paia di quello fusse stato notificato, & insomma vegghino con diligenza possibile di informarsi, che detti ripari loro notifiicati non pregudichino al publico, nè al privato, faccino registrare al Cancelliere tal diligenza fatta doppo la notificazione sotto pena à ciascuno Ofiziale di lire 7. applicate all'Ofizio.

E qualunque persona di qualsivoglia stato, grado, o condizione etiam privilegiata, e non sottoposta quanto alla persona alla jurisdizione di Pistoia, sia tenuta rassettare, o racconciare a sue spese tutte le rotte, che i fiumi ne i suoi beni facessero, in fra il termine di giorni 8. dal dì della seguita rotta, altrimenti il Provveditore dell' Ofizio subito li faccia assettare a spese de' Padroni, di tali Beni, e di quelli dovessero concorrerè, come sotto si dirà circa il fine, quali caschino in pena di soldi uno per lira di tutto quello, che detto Provveditore spenderà, qual detto sol. per lira, e non più ne' casi che farà assettare l' Ofizio, si deva pagare sopra le spese del riparo, o acconcime, delle quali spese detto Provveditore tenga diligente conto, & a lui si presti fede, e subito fatte dette spese per quelle, e per sol. 1. per lira, si metta di fatto il Padrone, o Padroni a la Corte, e se il Padrone de' Beni volessi, o dimandassi che il Provveditore comandassi gli Uomini per acconciare detta rotta a spese però d' esso Padrone, sia tenuto detto Provveditore di comandarli, e la sopradetta pena delli soldi 1. per lira s' applichi a entrata dell' Ofizio.

E acciò meglio si possino assicurare i Fiumi dalle rotte, si ordina che dove sù i fiumi non facessino rotte, ma vi fusse pericolo di nascere qualche rotta, a giudizio dell' Ofiziali insieme con il Provveditore in tal caso gli Ofiziali notifichino al Padrone de' beni dove fusse detto pericolo, che fra 8. giorni debba sicurare detto luogo in buon modo, e forma a giudizio di essi, altrimenti l' Ofizio passato il termine della notificazione, deva far riparare al detto pericolo e conseguire da i padroni le spese, che li toccano secondo i Capitoli, e un soldo per lira di più.

Et il Provveditore oltre all'obligo, che à per l'Ofizio di rivedere i Fiumi, deva ad ogni richiesta de' vicini al luogo dove si dice esser pericolo, andare sul suddetto luogo, e riferire all'Ofizio, acciò s'esequisca quanto sopra, e si rimedj in tempo, che si può fare con minore spesa, e con utile di quelli, che potessero ricever danno.

E se le rotte, o pericoli di rotte seguiscono, ne' beni di qualche persona, che non avesse sul fiume altra terra, che due coltre, o di minor misura di due coltre, e non avesse altre terre in altri luoghi, il Provveditore, de' Fiumi faccia acconciare tal rotta de' denari dell' Ofizio, e gli Ofiziali dichiarino quello, di che tale persona, deva imborsare l'Ofizio, e tra quanto tempo, avuta la considerazione, alla qualità del fatto, e alla possibilità di tal persona, col farli rimborsare quella quantità, che agli Ofiziali parrà conveniente.

E se dette rotte, o pericoli seguissero ne' beni di qualche persona, che non avesse sul fiume altra terra, che due coltre, o di minor misura, come sopra, ma avesse questa tal persona delle terre altrove, che siano lontane dal fiume, e che non ricevino utile alcuno dall'acconcime, che si fà, s'ordina, che anco in tal caso il Provveditore, faccia assettare, se il Padrone trascurasse di farlo, e detto Padrone, e di chi sarà la terra, debba spendere del suo, fino alla somma di scudi dieci, e da indi in sù, si distribuisca la spesa, a giudizio degli Ofiziali, a quelli, che ne sentono utile, o evitano danno, comprendendo anco quello, di chi sarà la terra della rotta, per quella parte, che loro parrà da detti scudi 10. in sù.

E quelli, che avessero sul fiume più di due coltre di terra, e seguisse ne' loro beni qualche rotta, o pericolo di rotta, come sopra, siano tenuti, fino alla somma di scudi 15. assettare di loro proprio, e da indi in sù, sia, che spesa si vuole, siano tenuti a pagare il terzo della spesa, che si facessi oltra di scudi 1. e gli altri due terzi, sopra li scudi 15. si faccino pagare, a chi ne sente commodo, a giudizio degl' Ofiziali, quali vedendo, che il commodo sia solo, o per la maggior parte del Padrone de' beni dov' è la rotta, o pericolo, possino applicarli, o maggior parte, o tutta la spesa.

E perchè i ripari fatti, siano più stabili, s'ordina, che non si possa cavar legname, ritorte, pruni, o altra robba annessa a' ripari, sotto pena di dover rifare il danno, e di lire sette, e di più dell'Arbitrio degli Ofiziali.

E siano tenute le persone sopradettte, che anno terre sù fiumi, & anco sul fosso della Baccaretana, due volte l'anno, cioè una per tutto il mese di Maggio, e l'altra per tutto il dì 15. di Settembre, far tagliar pruni, vetrici, o altri sterpi, o frasche esistenti negl' Argini, e far nettar di maniera, che non sporti sopra fiumi cosa, che possa impedire il

corso

corso dell' acque, nè di tenere pacciame, o altro, quando i fiumi ingrossano, sotto pena di soldi 1. per braccio, secondo, che fù ordinato, per il Bando mandato, di commissione dalla Clarissima Pratica Segreta alli 3. di Maggio 1578. E tale rimondazione, e nettamento si debba fare quanto al fosso, e circa gl' altri fiumi, secondo le misure a ciascun fiume, ordinate nel Bando mandato per ordine della Clarissima Pratica, fino a gl' otto di Ottobbre 1580. cioè.

Fiume dell' Ombrone si cominci a nettarlo, dalle Fornaci d'Antonio Ricciardi, fino che dura il suo corso sul Pistoiese.

Fiume del Vincio, dalla casa di Vincio di Giovannacca fino a Ponte-lungo.

Fiume della Brana, dal Ponte rimpetto la casa già dell' Illustre Sig. Pandolfo Bardi fino, che dura il suo corso.

Fiume della Bure, dal Ponte nuovo nel Comune di S. Quirico fino che dura il suo corso.

Fiume del Calice si netti tutto.

Fiume della Stella, tanto quanto dura il suo corso.

Fiume dell' Agna, dal Ponte nuovo alla Smilea, fino che dura il suo corso, e la sopradetta pena sia a entrata dell' Ofizio predetto.

Degl' Alberi, e legnami, che la piena mandasse a terra. Rub. XXV.

SE le piene mandassero a terra Alberi, Ontani, o altri legnami siano de' Padroni de' Beni, sù i quali erano, se però gli averà riconosciuti, e fatti cavare dal letto de' fiumi infra 10. giorni, dal dì di tal piena, e infra quel più breve tempo, che dalli Ofiziali, li sarà assegnato, e altrimente s' intendino, e sieno dell' Ofizio.

Dell' Iniaiare Strade, e Ponti. Rub. XXVI.

IN oltre considerando, di quanta importanza sia il tenere le strade acconcie, o iniaiate per universale benefizio, s' ordina ch' ogni anno per tutto il mese di Marzo, il Cancelliere dell' Ofizio sia tenuto mādare, e far mandare Bando publico ne' luoghi soliti per uno de' Trombetti della Comunità, quali Trombetti sieno tenuti mandare tutti li Bandi, che alli Ofiziali de' fiumi occorresse mandare, che li Comuni del contado, e distretto di Pistoia debbino per tutto il dì 16. d' Agosto ciascuno anno iniaiare le strade solite iniaiarsi, e i ponti murati, di

quelle

quelle, secondo che il passato è stato solito, e se non l'avessero iniaiate, caschino in pena di scudi 5. per Comune, e il Provveditore dell'Ofizio de' fiumi le faccia iniaiare a loro spese, e di tali spese, e delli scudi 5. ne faccia far loro subito spesa.

E dell'altre strade, non solite iniaiarsi, sieno tenuti li Communi respettivamente assettarle, e tenere assettati tutti li cattivi passi, che di tempo in quelle seguissero in modo, che vi si possa convenientemente andare con le bestie, e con i carri, & iniaiare tutti i Ponti murati di tali strade capaci a potervi passare il carro, con l'iniaiare 10. braccia di quà, e 10. di là, iniaiato prima tutto detto Ponte sotto pena di lire dua per passo, e dell'arbitrio di detti Ofiziali, e di scudi uno per Ponte.

Che nessuno possa mettere l'acqua per le vie, Rub. XXVII.

PErchè spesso accade, che alcuni voltano l'acque per le vie, e tagliano per le strade, per mandarvi l'acque, e con gran danno dell'universale; perciò s'ordina, che nessuno possa tagliare vie a traverso o in altro modo, per farvi passar l'acqua, se già non le chiodina, o vi fà Ponte, sotto pena di lire 10 per ciascuno, e per ciascuna volta, e di esser tenuto a levar l'acqua, e rassettar tal via, applicata tal pena a entrata dell'Ofizio, purchè non si divertischino l'acque de' Fiumi, o de Rij sboccanti ne' Fiumi, il che è di sopra proibito, ma s'intenda solo d'acque di Gore, e di polle particolari, che nascono nel piano, e sotto la medesima pena, non si possino anco dette acque, far passare per le strade, ne meno farvele attraversare sotto per via di chiodine, o di ponti, senza licenza degli Ofiziali, quali devino determinare per quanto tempo lo concedano, & in qual maniera si deve fare la Chiodina, & il ponte necessario farvisi sopra, secondo la qualità del fatto, e con obligo di far rassettare, finito il tempo della concessione, altrimenti il Provveditore rassetti a spese di chi averà tagliata la strada, e per i poggi, dove piovano, e sgorgano per le vie, l'acque si possino cavare, con metterle dove piacerà all'Ofizio.

Dell'Allastrico. Rub. XXVIII.

ESsendo, che per i Capitoli antichi dell'Allastrico, fù fatta un'imposizione in quel tempo, che pochissime vie erano allastricate, di lire 700. di bianchi, che ridotti a neri, sono lire 933. 6. 8. quali denari, si pagano all'entrare delle Carra nella Città con le robbe, & entrate di Cittadini, e per maggior facilità, si depositano appresso il Camar-

Camarlingo Generale, da Gebellieri di Porte, che le risquotono, & egli dapoi si paga per per poliza de' Maestri dell' Allastrico, non prima, che ne' tempi cattivi dell' Autunno. Imperò si ordina, che l'Ofizio di detti Maestri dell' Allastrico duri da un Settembre, all' altro, & abbino per loro salario due altri scudi di più, da non toccarsi in questo l'erario, ma da cavarsi dell' entrata di dett' Allastrico, con obligo sotto la pena della perdita di detto salario, di fare quelle imposizioni, e distribuzioni, che saranno ordinate nel presente Capitolo, overo ordinate dalla Clarissima Pratica, e non possino far allastricare, sotto pena di pagare del loro, se non di Marzo, insino a tutto Agosto, tempo opportuno per tale operazione, per la quale, li Signori Ofiziali de' Fiumi, e loro Provveditore, siano tenuti ad accomodar gl' Instrumenti necessarj, e devino detti Maestri dell' Allastrico, nel tempo, che fanno lavorare, eleggere uno, che tenga conto delle Carrate, e vadia a vedere la cava di dove si cavano le lastre, acciò si tolghino buone, con darli quella recognizione, de' denari dell' Ofizio, che parrà a detti Maestri, con intervento del Signor Gonfaloniere, e possa ciascun Magistrato, secondo la mente della Riforma spendere fino a lire 150. piccioli per allastricare a suo beneplacito, Vicoli, o Strade tte onorate, non solite allastricarsi, quando però non fosse bisogno di spendere tutti i denari in resarcire, e rassettare strade maestre gia allastricate.

E per dare qualche distinzione conforme a' nostri tempi, ne' quali le strade maestre quasi tutte sono allastricate; stante che non devano essere gravati mentre ci sono denari dell' Ofizio, perchè vengono gravati due volte, una nell' entrare le carra, e l'altra nella distribuzione dell' Allastrico per la medesima causa; e tale pare che sia stata l'intenzione della Riforma, dall' altra parte considera qualcuno una certa apparenza, che l'Ofizio non resti esausto. Di quì è che si ordina, che li Maestri dell'Allastrico non possino fuori del caso sottoscritto fare allastrichi di nuovo, ne spender più di quello, che à d' entrata annua l'Ofizio, senza licenza della Clarissima Pratica, e quando saranno allastricate devino distribuire la sesta parte della spesa a quelli averanno le case vicine, con l'intervento del Sig. Gonfaloniere, del Sig. Commissario, o suo Giudice, e de' duoi Proposti, e chiamata la parte secondo la Riforma, irritando quello, che fusse fatto altrimenti. Ma se paresse, che in progresso di qualche tempo l'Ofizio facessi buon corpo; allora possino i Maestri dell' Alastrico insieme con i Sig. Ofiziali de' Fiumi, purchè v' intervenga il voto particolare del Clarissimo Sig. Commissario, ridurre la detta sesta parte dell' imposizione, e spesa da distribuirsi a' vicini, ad altra parte più moderata, e minor parte, secondo che vedranno mancare il bisogno dell' Ofizio.

Che

Che non si possino vendere Cocomeri, per le strade, ne Piazze, ne giocare in alcun luogo. Rub. XXIX.

ESsendo, che stante il giuoco, che si fà indigrosso de' Cocomeri nella Città, e fuori della Città di Pistoia, si dà occasione di far molta copia di Cocomeri nelle terre buone, con gran danno della ricolta, e di divertire l'acque de' Fiumi per inacquarli, & in oltre quando si giuocono si spezzono la maggior parte, e generano lordura, nelle strade, e Piazze frequentate, dove non si può passare; però acciò se n'abbia a far manco quantità, & abbino ad esser più nette, e libere dette strade, e Piazze, e non ci sia occasione di divertir l'acque; s'ordina, che da quì innanzi detti Cocomeri nõ si possino vendere nelle Piazze, & altri luoghi, dove si solevano vendere dentro alla Città, ma si devino vendere in dui luoghi solamente cioè al Prato di S. Lorenzo, & al Prato di Monte Oliveto, e non altrove in Pistoia, e che non si possa giocare in modo alcuno, ne dentro ne fuori della Città per le cause sopradette, e perchè anco i figliuoli di Cittadini si furano dalle scuole intorno a simil giuochi, e gl'altri lassano i loro esercizj molte volte per tal giuoco. E chi contrafacessi così nel giuocare come nel permettere, che si giuochino detti suoi cocomeri, e similmente quelli, che li venderanno fuori di detti due luoghi, incorrino per ciascuno di detti casi, e per ciascuna volta in pena di lire 10. delle quali pervenga il quarto al Fisco, quarto al Bargello, quarto al Rettore, che farà risquotere, quarto all' Accusatore.

E vedendo che non si può rimediare al giuoco de' cocomeri, quale è una ladronaia, & in oltre all'altre cose non solo si sviano i giovinetti dalle scuole, come accenna il Capitolo, ma pigliano mala piega; & i Contadini ancora perdano molto tempo, & incontrano in simili, e maggiori disordini, & il tutto nasce perchè gl' inventori participando di poco emolumento non fanno invenzioni, per tal causa, e per multiplicare ancora gl' Inventori, si statuisce, che la pena di lire 10. sia applicata meza all' Inventore, quando saranno Inventori i Famigli del Bargello, o Messi publici, e l'altra metà s' aspetti al Sig. Commissario, o Rettore, che la farà risquotere, nè si deva pagare altro per cattura. Et abbino in oltre facultà di fare dette invenzioni il Massaio, e Sotto massaio, a' quali si presti la medesima fede, che nell' altre grascie, e devino rapportare i trasgressori a' Signori Operaj di S. Jacopo, i quali li condannino in pena di lire 10. applicata in tal caso conforme all'altre condennagioni di detto Magistrato.

E per levare l'occasione delle fraudi, e levare per quanto sia possibile un giuoco sì dannoso, si ordina, che tanto i venditori de' Cocomeri, quanto l'altre persone, a cui saranno trovati cocomeri tagliati

sag-

faggiati, o aperti in qualsivoglia modo vicino cento braccia a' cocomeraj, o vero a' luoghi dove si tengano a vendere i cocomeri, così nella Città, come fuori, incorrino in pena di lire quattro per cocomero, applicate come sopra. Et il presente Capitolo dopo l'approvazione si deva in un Sabbato di publico mercato far bandire dal Cancelliere dell' Ofizio.

Finalmente si dichiara, che si possino vendere i cocomeri anco al Prato a S. Francesco, dove si fanno i mercati, e che per l'avvenire i Signori Operaj di S. Jacopo possino dare licenza, che si vendino sù la Piazza di S. Bartolomeo, nel giorno della festività di detto Santo Apostolo, con questo che nè essi, nè altri possino dar licenza contro alla forma, e disposto del presente Capitolo, & Addizioni fattegli; e nelle materie sopra disposte de' cocomeri, la Jurisdizione sia delli Operaj di S. Jacopo, e del Sig. Commissario cumulativè, & abbia luogo la prevenzione.

Dell' Applicazione delle pene. Rub. XXX.

S'Ordina, che di tutte le pene ne' presenti Capitoli apposte, delle quali non fusse fatta applicazione alcuna in esse condannazioni, da farsi per detti Ofiziali, delle quali non sia fatta applicazione il quarto, s'intenda essere, e sia applicato all' Ofizio, quarto all' Accusatore segreto, o palese, quarto al Commissario per tempo esistente, quarto al Fisco, il qual Commissario per tutte l'esecuzioni, che si faranno per la sua Corte ad istanza dell' Ofizio, e suo Provveditore, non possa conseguire altro diritto che soldi 1. per lira fino a lire 400. e da quì in sù niente altro conseguir possa, siccome è disposto de' debitori del Comune, nello Statuto di Pistoia lib. 1. Rub. XIII.

Et il Provveditore di tutte le condennazioni, che per sua opera risquoteranno, ne conseguisca soldi due per lira.

Che tutti gli altri Capitoli, & Ordini s'intendino cassati. Rub. XXXI.

ET acciochè gli Ofiziali, per tempo esistenti sieno certi con quali ordini si devino reggere in tal loro Ofizio, e quello governare, e non abbino da stare incerti, e dubbiosi per la multiplicità de' Capitoli, & Addizioni a quelli fatte, Bandi, e determinazioni che infino a quì per conto di tal' Ofizio de' Fiumi, e strade, e Ministri in diversi tempi sono stati fatti, la disposizione de' quali in quanto è parso necessario

&

& utile all'universale, si è ristretta ne i presenti Capitoli, e s'ordina, che tutti gli altri Capitoli, e loro addizioni, Bandi, & ordini, e qualunque altra determinazione, & ordine in qualsivoglia modo fino a quì fatti, & ordinati sopra tale Ofizio, e cose a quello appartenenti, che non sono inclusi, nè contenuti ne' pesenti Capitoli, per l'avvenire s'intendino cassati, revocati, & annullati, & osservare non si debbino, ma solamente osservar si debba alla finale approbazione da farsi da S. A. S. da Clarissimi Signori del Consiglio, e Pratica Segreta de' presenti Capitoli, quanto in questi Capitoli si contiene in ogni miglior modo.

Di più cose messe in considerazione, chiusi li Statuti, e dalli Statuenti rimesse a' Capitolatori de' Fiumi.

Atteso che la Città di Pistoia non à laghi, & à bisogno, secondo che si osserva in molti luoghi di mantenere il pescio de' Fiumi, e considerato, che i nostri Fiumi producono poco pescio, rispetto al pescarsi in tempo, che sono d'uova, e con modi, che fanno molto danno; si proibisce, che ne' quattro Fiumi principali, cioè Ombrone, Stella, Brana, e Bure, ne' luoghi proibiti farvisi secchi, non si possa pescare in modo alcuno, dalla Pasqua di Resurrezione fino alla Pentecoste, e si ordina, che in modo alcuno non solo ne' fiumi predetti, ma in qualsivoglia Fiume, o Rio non si possa pescare con mazza di ferro, o martello, o sassi, o altro instrumento da intronar i pesci, essendo che per tal modo di pescare se ne spegne quasi il seme, e chi contrafarà in alcuno de' soprascritti casi, incorra per ciascuna volta in pena di lire 25. applicata la metà all'inventore, e l'altra parte a chi la farà risquotere. Similmente perchè interviene il medesimo nelli uccelli domestichi, poichè vicini al tempo della covatura se ne spegne quasi il seme, essendo che in gran quantità si riducano a covare nelle montagne di Pistoia, e con farsene allora molto strazio, si privano oltre a modo di trattenimento onesto nel tempo dell'Autunno, così i Fiorentini nelle loro Ville, come i Pistoiesi; s'ordina, che sotto la medesima pena applicata come sopra, nessuno possa dal principio di Quadragesima fino alli 22. di Luglio, conforme a quello e statuito nella Caccia, tendere cestole, uccellare all'amore, o pigliare in altro modo, ne portare a vendere detti uccelli di sotto nominati, fuori che ne' nidi cioè firinguelli, calenzuoli, fregioni, calderini, lucherini, fanelli, raperini, e zigoli, quali anco in detti tempi sono poco buoni per mangiare, e massime bastando, che si possino pigliare tordi, merli, lodole di più sorte, ortolani, & altri uccelli simili fuori de' predetti di sopra proibiti.

Item

Item considerando di quanto danno siano i cani mastini nel tempo dell'uve, e vedendo il modo, che si osserva a Firenze, & in altri luoghi, per rimediarvi, si statuisce, che ciascun del Contado delle Cortine, e Potesterie deva legare a' sua cani un'uncino d'un braccio, che arrivi a strascicare per terra, e lo devino portare dalli 15. d'Agosto fino a S. Francesco tanto di giorno, quanto di notte continuamente sotto pena per ciascun cane, di lire 4. per ciascuna volta, applicate la metà all'Inventore, e l'altra metà al Rettore, che le farà risquotere, dando l'autorità ancora a' Visitatori, e Donzello dell'Ofizio, quali devano spesso visitare il distretto, di farne l'invenzione, con doverseli prestare in questo la medesima fede, che si presta al Massaio nelle sue invenzioni; e quelli, che in detto tempo troveranno alcun cane senza l'uncino ne' loro beni, dove siano uve, lo possino ammazzare senza pena.

Item per esser nate alcune volte contese tra i Padroni, & i lavoratori, e dubitazioni di fraude, nel fare l'ulive più ad un Mulino, che ad un'altro, si determina, che i lavoratori non possino far l'olio delle ulive anco di tutta, o parte della loro metà, se non a quelli Fattoj, che vorranno li Padroni sotto pena di lire 25. applicate come nel §. similmente, e di poter' esser cavati subito del Podere. E per rimediare all'ingordigia de' Fattoiani, li Signori Operaj di S. Jacopo possino moderare la molenda, e ridurla in olio se è in ulive, e possino ancora consultando con i periti ritrovare rimedio opportuno, acciò non rendino gli olj cattivi, con mescolarvi di quello di sanza, e non fraudino con l'occasione di fare la sanza i Padroni delle ulive.

Del-

Della feſta di S. Gregorio Taumaturgo, e recognizione delli Ofiziali, e d'altri nel tempo della detta feſta.

INtorno alla feſta del Protettore S. Gregorio, e ricognizioni in detto tempo ſtatuite s'oſſervi la compilazione, e deliberazione del dì 8. di Novembre 1609. per mano di Ser Baldaſſari Froſini, quale ſi abbia per inſerta ne' preſenti Capitoli.

COPIA DELL' APPROVAZIONE DELLA CLARISSIMA PRATICA.

A dì 12. di Giugno 1614.

LI Molto Magnifici, e Clariſſimi Signori del Conſiglio, e Pratica Segreta di S. A. S. ſopra il governo di Piſtoia, ſua Montagna, e Contado, nel Palazzo Ducale loro ſolita reſidenza in numero ſufficiente congregati.

Viſte l'addizioni, e correzioni de' Capitoli dell' Ofizio de' Fiumi, e Strade della Città di Piſtoia, ottenuti, e vinti nel Conſiglio de' Graduati di quella Città, ſotto il dì 19. Aprile 161[illegible] quelli approvorono, e confermorono, ſalve l'infraſcritte limitazioni cioè.

Al Capitolo ſeſto dell' Aſſeſſore dichiarorno, e volsero, che li Aſſeſſori ſieno il Giudice, e Fiſcale di Piſtoia, e tocchi una volta per uno, ſalvo quando al Magiſtrato pareſſi altrimenti per impedimenti giuſti, o altra cauſa da conſiderarſi da loro, ſenz'altro ſalario fermo, ma ſi taſſi volta per volta, che a loro ſaranno rimeſſe le cauſe, e da pagarſi dalle parti.

Alla Rub. 29. de' Cocomeri, volſero che la Juriſdizione ſia del Commiſſario, e delli Operaj di S. Jacopo cumulativè, & abbia luogo la prevenzione.

Item caſſano tutta l'addizione fatta alla Rubrica 27. dell' Iniaiare le ſtrade, volendo, che ſi oſſervi il modo antico.

Item dove ſi tratta, che i lavoratori non poſſino far l'olio di tutta, o parte della lor metà, ſe non a quei Fattoj, & in quei tempi, che vorranno i Padroni, volſero, che ſi levaſſino le parole in quei tempi, di maniera che li lavoratori ſiano tenuti ſolamente andare a quei Fattoj, che voranno i Padroni ſotto la pena di lire 25. ma che poſſino andare in che tempo vogliano per la loro metà.

Item

Item cassorono tutta l'altra Addizione, che segue, dove si dispone, che il medesimo si osservi, & abbia luogo quanto alle Castagne.

Item alla proposta fatta sotto il dì 9. Maggio passato, dove si aggiunge, che il Provveditore per il tempo esistente conseguisca il quarto di tutto quello che per sua opera farà venire in entrata, limitorno detta addizione, e dichiarorno, che il detto Provveditore di tutte le condennazioni, che fra due anni non saranno riscosse, e che per sua opera da due anni in là si risquoteranno, ne conseguisca due soldi per lira, e tutto in ogni miglior modo, &c. Mandantes &c.

Valerius Inghiramius in fidem, &c.
Pietro Capo Bianchi Fiscale.

LAUS DEO, ET VIRGINI.

DELL' ORDINE DA OSSERVARSI

Per mantenimento del Fiume Ombroncello, Mulini, & altri edifizj esistenti sopra il Fiume, secondo la disposizione dello Statuto Rub. 34. e 46. Lib. 6.

Ssendo che la Città di Pistoia, suo Contado, e distretto à abbondanza d'acque, e quelle per mala cura de gli Uomini, che sene servono, vengono in declinazione. Volendo provedere di opportuno rimedio, & una regola, modo, & ordine imporre in ogni caso di differenza, che nascer potesse sopra il mantenimento di dette acque, e gore.

E' statuito, & ordinato, che ogni volta che accaderà che la Chiusa del Ponte Asinaio, che è sopra dell' Ombrone, e che mette l'acque a i mulini del Commune di Gora, e di poi passa per la Città di Pistoia, debba rassettarsi, & abbia bisogno di rassettamento, l' Opera di S. Jacopo Apostolo di Pistoia sia tenuta, e debba far tutte le spese opportune, e quelle poi possa risquoter da tutti i Mulini, Botteghe, Concie, Tiratoj, e ciascheduno altro edifizio, e da i Padroni di quelli, e da quelli Possessori, che dell' acque predette si servono, e da tutti quelli che sono descritti, & annotati nell' Opera detta di sopra chiamata il Pellegrino.

E sieno tenuti pagare detti Mugnaj, & altri Soprastanti, e Padroni di quelli, tutte le spese nell' infrascritta ragione, cioè un soldo di denari per ogni 17. lire di denari, dell' entrata di quelli, prezzando il fitto del grano soldi venti di denari per ciascuno staio, e non più ne altrimenti.

E se per l' avvenire sopra dette acque si facesse qualche edifizio; si descriva, e descriversi debba nel detto libro per sua tassa, e quella sia tenuto pagare come delli altri s' è detto: nondimeno non si possa da alcuno sopra dette acque di nuovo edificare edifizio, se non averà prima ottenuta la licenza del popolo della Città di Pistoia, da ottenersi per partito delle 10. le 9. de' 10. Consiglieri, precedenti le provvisioni ordinarie in simil modo da ottenersi, sotto pena di Fiorini 25. d' oro larghi in oro. E fatte dette spese, il Provveditore di detta Opera a' suoi libri descriva tutti i soprascritti per detta rata, e tassa per debitori di detta Opera a' suoi libri, & a ciascuno di quelli faccia notificare, che infra 15. giorni allor futuri paghino, quali passati se non averanno pagato, possino esser presi, gravati, & a specchio come debitori del Comune, e di detta Opera descritti.

Le

Le quali cose tutte soprascritte, abbino luogo ancora nelle spese da farsi, e che fare occorreranno, nella chiusa, reparazione, & assettamento della chiusa di Scornio.

Sieno tenuti ancora tutti li Mugnaj del Commune di Gora, dallo spartitoio dell'acque predette, esistenti in capo di strada di Porta al Borgo, fino alla chiusa, tenere, e mantenere detta Gora.

L'esito dell'acque dello Spartitoio predetto, che và a retta linea per la Gora del Commune di Gora, è di larghezza di braccia 3. e dal cominciamento della pietra dal lato inferiore, fino alla pietra dalla banda di sopra, è vacuo d'una terza parte d'un braccio, e di trigesima parte di braccio, cioè d'un dito.

Tutti i Mugnaj sieno tenuti mantenere i Capezzali alzati, secondo le pietre infisse ne' muri de i loro Mulini, e per il contrario, lo spazzaiolo, pigliando la parte superiore di detta pietra murata, dove è descritto Zanobi Bartolini Commissario Generale M. D. XXV. con l'insegna de' Papaveri, nè possino ritenere più alti tali Capezzali, ma sia lecito a quelli sminuire, & abbassare.

E sieno tenuti, & obligati detti Mugnaj del Commune di Gora, almeno due volte per ciascun' Anno, cioè nella festività di S. Spirito, e per tutto il mese di Settembre, mondare, e nettare le Gore, e ritrecine dal suo Mulino, inferiore dopo il suo Mulino.

Il Mugnaio dopo il Mulino primo, verso lo spartitoio di capo di Strada di Porta al Borgo, sia tenuto mondare dal suo spazzaiolo, fino lo spazzaiolo del seguente Mulino.

E perchè l'altezza del Mulino di Giuliano Desiderj Mugnaio fù al medesimo concessa fino alla pietra infissa nel suo Mulino, imperò il Mugnaio di quello sia tenuto nettare dal suo spazzaiolo, fino al ritrecine del Mulino esistente sopra il Mulino predetto, e dal suo ritrecine, fino allo spazzaiolo del Mulino inferiore, e con tutti gli oblighi de' gli altri Mugnaj; E le bruttezze, e concime, e quello, che averanno cavato in nettare lo debbino portar fuori delle Strade, e vie, nè possino in qualsivoglia modo nelle vie, e strade ritenerle.

Nè possino detti Mugnaj in alcun modo cavar l'acqua predetta del suo corso della sua Gora, ma quella debbino mantenere nel suo Mulino, fino all'inferior Mulino, a sue proprie spese, e se sopra dette acque fossero due canali, i Mugnaj sieno tenuti ambedue tenerli aperti.

Le quali cose tutte soprascritte, i soprascritti Mugnaj, & altre persone, che di sopra si fà menzione, sieno tenuti, e debbino attendere, e osservare, sotto pena di lire dieci, di denari per ciascuno, e ciascuna volta, che contrafaranno, da applicarsi la metà al Commune di Pistoia, per la quarta parte all'accusatore, e per il restante al Rettore, che la farà risquotere.

Ma se alcuno vorrà raffettare il suo Mulino, ò vero farci qualche acconcime, e perciò sarà di bisogno cavare l'acqua della Gora del Mulino, sia tenuto, e debba ciò notificare a gli altri Mugnaj, e gli sia lecito ancora a gli altri Mugniaj, & ad altre persone contradicenti per tre giorni dett' acqua ritenere fuori della Gora, i quali tre giorni passati, debba avere licenza da' Mugnaj, e Galigari della Città di Pistoia.

Ma i Canali debbino essere nella bocca di largezza, e misura di un ferro esistente nell' Opera di San. Jacopo di Pistoia con l' insegna di detto Zanobi Bartolini.

Per lo spazio dell'acque appresso il Mulino fuori di Porta al Borgo de' Frati, e Convento di S. Francesco, siano due piet re in piano, che non possino rimovere la Gora, che và oggi al molino guasto, che è di Gio. Battista Papagalli, vicino le mura della Città, e similmente la Gora, che và a Ripalta, e passa per il Bastione di Porta al Borgo, non possa in alcun modo rimuovere.

Dallo spartitoio già detto, esistente in capo di Strada, di Porta al Borgo, l' acqua che soprabbonda più l'acqua, che passa a' Mulini di Gora, e và per certa fossa, o canale di Capo di Strada predetta vicino la strada mestra, è di larghezza di braccia 4. con un ferro in Croce impiombato, acciochè l' istessa pietra non si possa abbassare, & andare a terra, & il fondamento della Gora predetta verso l' istessa strada, più levato in alto, che il fondamento della gora del Commune di Gora, per un terzo di braccio, o poco più. Nella qual pietra che mette nello Spartitoio della Strada predetta, vi è una cannella di rotondità, è vacua di misura d' uno scudo d' oro, la quale del continuo è aperta, e deve stare per uso, e benefizio degli abitatori, & esistenti sopra l' istessa strada, e non si può in alcun modo rimuovere detta buca, dalla quale si cava l' acqua dell' istessa Gora, sotto pena di fiorini 35. per ciascuno, e ciascuna volta, da applicarsi come sopra.

E nelle Gore de' Mulini del Commune di Gora, non si può fare alcuna chiusa, ovvero porre lino a macerare, sotto pena di lire 10. di denari, da applicarsi come sopra.

Gli abitatori nella strada publica, e nelle case dello sboccatoio in Gora di Scornio, siano tenuti mondare la Gora, dallo Spartitoio, fino al detto sboccatoio, e quella mantenere a loro spese, sotto pena di lire 19 di danari da applicarsi come sopra.

Ma la Gora, che viene dalla Chiusa di Scornio, fino alle grazie, per le quali l' acqua entra nella Città di Pistoia, siano tenuti, debbino mantenere, e mondare li Mugnaj, quali si servono della detta acqua.

E dallo Spartitoio del mulino di S. Francesco sudetto fino al mulino di Gio. Battista Papagalli vicino alle mura, sia tenuto nettare, & esca-

ſcavare il Mugniaio del Mulino di S. Franceſco almeno due volte l'anno, cioè nella feſtività di S. Spirito, e del meſe di Settembre ſotto la medeſima pena.

Il Mugniaio, & il Mulino di detto Gio: Battiſta ſia tenuto mondare, e ſcavare la gora dal ſuo ritrecine fino all'ingreſſo dell'acqua dell' orto de' Monaci di Monte Oliveto della Città di Piſtoia ſotto la detta pena, e dal dett' orto all' abbeveratoio eſiſtente, nel Prato di S. Franceſco i Monaci di Monte Oliveto ſieno tenuti mondare, e nettare tutto l'abbeveratoio.

Dal detto abbeveratoio fino a tutto l'ortod ella caſa della tinta degli Eredi de'Camaggiori di Guaſpare, ſia tenuto mondare, e nettare il Padrone, e poſſeſſore della detta tinta, dalla fine dell' orto predetto fino alla Chieſa di S. Proſpero, ſieno tenuti mondare i Garigaj dalla detta Chieſa, fino a una certa campanella di ferro ritorta, & eſiſtente nel muro delle caſe degli Eredi di Filippo Celleſi, e di rincontro la ſtrada che và alla Poſtiella ſieno tenuti, e devino nettare, e cavare i Garigaj, e la loro arte.

Dalla detta campanella fino al ritrecine della ruota de' Cancellieri debbono nettare, e mondare i Padroni della detta ruota, e poſſeſſori di quella.

E dal detto ritrecine fino al ponte della gora de'Frati de'Servi ſiano tenuti nettare, e cavare i Frati di S. Bartolomeo, e conduttori, e poſſeſſori delle loro mulina.

Dal detto ponte fino al canale del Mulino del poggio, ſiano tenuti ſcavare, e nettare il detto Mulino, i conduttori, e poſſeſſori di quello.

Ma da quel mulino di Gio: Battiſta Papagalli, fino al mulino dal poggio predetto tutti li ſopranominati ſiano tenuti, e debbino almeno una volta l'anno del meſe di Settembre ſcavare, e mondare come ſopra la detta Gora, e la ſcavatura, e mondatura portarla fuori della ſtrada, e ciaſcuno di quelli come ſopra debba traſportarla a ſue ſpeſe, ſotto pena di lire 10. da pagarſi da ciaſcuno di loro, e per ciaſcuna volta, che contrafaranno.

Dal ſopraſcritto ſpartitoio di S. Franceſco la gora, che ſgorga, e viene a Ripalta ſiano tenuti mondare, e ſcavare i mulini, & infrantoio di Tomaſo d'un' altro Tomaſo Gatteſchi, il mulino di S. Jacopo, & il ſuo infrantoio, il mulino dell' arte di lana, & altri ſimili edifizj di Ripalta, i Padroni, e poſſeſſori di quelli, ſotto la detta pena, e dal detto ritrecine, e dalle grate, o vero tonfanello, ſia tenuto mondare, e ſcavare lo Spedale di S. Maria del Ceppo ſuoi mulini, infrantoio, e Bottaccio fino a tutto il ponte eſiſtente, ſopra il prato della Chieſa di S. Lorenzo, cioè rincontro alla Madonna del Letto ch'è dopo lo Spedale predetto, e il primo.

E dal detto ponte andando sù per il ponte a S. Lionardo, e per le case degli Eredi di Domenico di Solini, e degli Eredi d'Atto, e per l' orto de' Frati di S. Bartolomeo, fino al ponte dopo il Mulino di detti Frati, volgarmente chiamato ponte de' Servi, sieno tenuti far nettare, e scavare i Frati di S. Bartolomeo, e possessori delle loro Mulina, e dal ponte di S. Lionardo fino alla concia de' Padri di Forcole della Città di Pistoia, sien tenuti cavare la gora, che altre volte si dice la Brana; la gora, che vien fuora di Porta à S. Marco dal Fiume delle due Buri, dal ritrecine del Mulino de' Padri di Forcole, ch' è il primo sopra la detta gora, fino al ponte della tinta di Piero Ciani sopradetto, la quale concia di detti Padri siano tenuti scavare li Padri di Forcole, e possessori delle loro Mulina, e concia.

Dal detto ponte, fino a che l' acque, che entrano nella Gora, che và al Mulino del poggio, gl' Ortolani dell' orto, già di Gherardo Rigoli, e quel de' Baroni mantenghino la Gora larga di braccia quattro, & il Comune di Pistoia sia tenuto mondare la detta Gora, fino che arriva all' Ombroncello.

E perchè è concesso, che a certi tempi l' acqua si possa cavare del suo corso, siccome si dirà di sotto, e massimo nel tempo della State; acciò che non possino nascer liti, è ordinato, che mentre, quando i Mugnaj di Ripalta pigliano le dette acque, e per quelle avere, pongano la tavola nel luogo, dello spartitoio, acciò che tutta venga a i loro Mulini, tal tavola da porsi, abbia, & aver debba, vacua un' ottava parte di Braccio, per il quale l' acque possino passare, & andare all' Abbeveratoio di S. Francesco, & in tal giorno il Mugnaio del Mulino di G. Batista Papagalli ritenga i canali chiusi, acciochè tutta la dett' acqua venga nell' Abbeveratoio, sotto la soprascritta pena, a chi contrafarà.

Nè mai per alcun tempo si possa l' acqua predetta, rimuovere dal detto Abbeveratoio, che non abbia almeno il corso per l' ottava parte d' un braccio cioè, che il tramezzo sia rotondo per un' ottavo d' un braccio, ma per quello evacuare, e mondare, possino pigliarsi tante acque, quante farà di bisogno.

Nell' orto de' Padri di Monte Oliveto di Pistoia sono due buche rotonde in detta Gora in pietra, che una è per la metà d' un' ottavo d' un braccio, e poco più, e l' altra d' un undecimo di braccio, la qual Gora passa per dett' orto, e arriva, e passa per l' orto delle Monache di S. Chiara, e dopo il detto Monastero entra nella Chiodina di Porta Lucese, & esce di Pistoia.

Nella Gora sotto la strada Publica grande infra la Chiesa di S. Francesco, & il Tintore degli Eredi di Camaggiore di Guaspari, vi sono in una pietra due buche rotonde, che una è d' un sesto di mezzo braccio,

ma

ma l' altra d' un duodecimo di braccio, per le quali buche l'acqua passa per la strada, che si dice lo Spianato,& arriva al Monastero di S. Lucia, dove già era l' Ospedale di S. Gregorio, nella qual Goricina, nella fine della Chiesa di S. Francesco vi è certa pietra con una buca rotonda, per la quale và l' acqua alle Monache di S. Maria di Sala, e dipoi alle Monache di S. Bernardino, altrimenti S. Giorgio, e finalmente ritorna nella Gora vicino le Monache di S. Lucia, e avanti, che entri in detto Monasterio arriva a certe grate di ferro rincontro alla Porta del Monasterio di S. Gio. Battista, e passa per quelle, di poi tutta insieme passa alle Monache delle Vergini, passando per il detto Monasterio di S. Lucia, e finalmente entra nella Chiodina della Postiella, & esce della Città di Pistoia.

E perchè spesse volte, quando si cava, e netta la Gora dello Spianato, s' impedisce l' acqua de' Monasterj di Sala di S. Michele, e di S. Giorgio; perciò ordiniamo, che a ogni loro volontà, li sia lecito di fare, e farsi fare l' acquedotto, di larghezza d' un duodecimo di braccio in dette 2. buche sopradette vicino al fattoio della tinta degli Eredi di Guaspari, e lassare la detta buca aperta un sesto d' un braccio, per la quale vada l' acqua allo Spianato come sopra, & allora sieno tenuti chiudere la buca, per la quale al presente passa l' acqua in detti Monasteri, vicino alla fine di S. Francesco.

La qual Gora scavare,e mondare si debba, e le spese da farsi in quella si paghino, e pagare si debbino per la metà, per il Monastero di S. Lucia, e l' altra metà per le dette Monache di Sala, e S. Giorgio, & per la terza parte, per ciascun Monastero dell'altra metà cioè.

Dalla detta tinta, e tutto l' orto di S. Francesco, e di lì a tutto l' orto di S. Gregorio, il detto Monasterio di S. Lucia, in luogo dello Spedale di S. Gregorio, fino che dura l' orto di detto Monastero, e di lì, e fino tutto l' orto di S. Gregorio, per la metà si paghino le spese predette per detto Monasterio di S. Lucia, e lo Spedale di San Gregorio alla rata soprascritta, e per l' altra metà, per una quarta parte per le Monache di S. Gio. Battista, e sieno tenute, e debbino far' asportarsi il terreno, da cavarsi dalla detta Gora, a loro spese, da pagarsi alla rata predetta, e le Monache delle Vergini sieno tenute mondare, & nettare, la detta Gora, sino all' uscita del loro orto, e quella condurre alla Chiodina della Postiella, e perchè i Frati, e Convento di S. Domenico possono le dette acque pigliare, e fare l' acquedotto per il quale venghino l'acque nel loro orto pigliando quelle dopo l' orto delle Monache delle Vergini a loro spese, imperò caso, che pigliassero le dette acque, sieno tenuti, & obligati, quelle mantenere, e ricondurre nella Chiodina predetta, e mondare, e nettare la Gora, & acquedotto, fino alla detta Chiodina. C 4 Di-

Dichiarando che le predette, e tutte l'altre sottoscritte, & infrascritte cose, o per alcuna di quelle non si pregiudichi, nè pregiudizio esser s'intenda a' detti Comuni, Comunità, e luoghi, Castelli, e Ville, o ad alcuno di quelli nelle ragioni, che detti Comuni avessero nel loro territorio, e confini; ma quelle ragioni siano, e rimanghino a' detti Comuni, & a ciascuno di quelli ferme, e valide, e si come erano avanti, che si cominciassero i presenti ordini, non ostante l'amissione, opposizione di detti termini; e tutte le sopradette, & infrascritte cose, e ciascuna di esse si debbono mandare ad osservazione, & osservare, e dall'esecuzione di quelle in modo alcuno non si possi appellare, e le strade, e Comuni cioè.

La strada per la quale si và a Serravalle, & a Lucca, il Comune, e Castello di Serravalle rassetti, & iniaiata, e rassettata sufficientemente mantenga, si come sopra si dice, da cominciarsi dalla strada della cima del canale, nel quale sono i confini di Monte Catini, e Serravalle, venendo verso Pistoia fino alla volta della Stella, fino al ponte rotto con tutto il ponte predetto, nel qual luogo sono i confini del Comune di Serravalle, e Groppoli, & a misura ottomila braccia.

Il Comune della Castellina, e di Malazzano rassetti, e mantenga come sopra dal detto Ponte Romanatico, o vero ponte rotto venendo verso Pistoia braccia settecento.

Il Comune della Serra da detti confini della Castellina fino al primo ponte esistente vicino all'abbeveratoio, e tutto il detto ponte, e sono braccia dugento.

Spazzavento, Gabbiano, e Montebuono dal detto Ponte, fino al Ponticello verso il luogo dov'era la fornace di Lionardo Marabottini, che sono braccia cent'ottanta.

Il Comune di Casore, dal detto ponte venendo verso Pistoia braccia cento.

Il Comune di Calamecca da detti confini di Casore, venendo verso Pistoia fino a quanto tira la vigna, che fù di detto Celle, cioè braccia quattrocento cinquanta.

La Collina di Bargi, e Fontana dalla detta vigna, e confini di Calamecca fino al ponte della Vergine, che sono braccia dugento.

CAPI-

CAPITOLI SOPRA LA FESTA.

Ssendo che sempre N.Sig. Iddio si è degnato concedere infinite grazie per mezzo de' suoi Santi, siccome S.D.M. in S. Giovanni al XV. Cap. disse. *Quodcumque petieritis patrem in nomine meo det vobis*. Onde per questo non solo ogni Città, e Terra; ma etiamdio ogni esercizio, o Ofizo à sempre eletto qualche Santo particolare per avvocato. Di qui è adunque che ancora a questo Magistrato, & in particolare al Sig. Antonio Arfaruoli Gonfaloniere in quel tempo, è venuto questo santo pensiero di pigliare per Avvocato di tal' Ofizio de' Fiumi, il Glorioso S. Gregorio Taumaturgo Vescovo di Nocesaria, che fù l'anno del Signore 267. Santo molto appropositо per tal' Ofizio, poiche oltre all' infiniti miracoli fatti, fece fermar' il Fiume Lico, che discendeva dalle radici de monti di Menia, & allagava quei paesi con grave danno di quei popoli, che più non passasse il termine posto con il suo bastone, siccome più nõ fece, il che fù la salute di quei popoli, però a gli Ofiziali di questo Magistrato parendo questo Santo pensiero pio, e laudabile l'anno abbracciato, e per solenne partito vinto il dì 17. Novembre 1608. che ogn' anno a spese di tal' Ofizio in perpetuo nella Chiesa Cattedrale, o in altra, si celebri la festa di tal Santo il giorno di essa, che è alli 17. di Novembre, principiando questo presente anno 1609. E perciò per ottenere da S.A. S. grazia di far tale spesa se ne supplicò con darne la cura a Messer Aurelio Tonti Provveditore di tal' Ofizio, che ne procurasse favorevole spedizione, siccome fece; avendo S. A. per il benigno rescritto delli 13. Agosto 1609. concessone la grazia, che per tal festa da farsi ogn' anno in perpetuo, nella Cattedrale, si possa spendere scudi 10. di quello dell' Ofizio. Stante adunque la grazia, il Magistrato per solenne partito sotto li 26. Agosto suddetto diede autorità a Filippo Vassellini, e a Messer Ottavio Marchetti, due delli Ofiziali presenti, che fussero da Monsig. Reverendissimo nostro Vescovo, per ottener licenza di poter fare tal festa, come furno, & ottennero; dipoi da' Sig. Canonici della Cattedrale per convenir con loro della spesa per accettar loro il carico di farla il lor Capitolo, e Sagrestia in perpetuo nella Cattedrale ogn' anno nel giorno che viene tal festa non essendo impedito, & essendo impedito il giorno seguente, che si possa, con fare intendere al Magistrato, quando non si possa fare il giorno stesso per impedimento d'altra festa due giorni avanti, che voglino far tal festa, per poter il Magistrato far invitare. I quali Signori Canonici dettero autorità al Sig. Francesco Panciatichi Decano, & al Sig. Cosimo Bracciolini Canonico, di convenir con noi, siccome è seguito in

in questo modo; che obligano in nome di tutto il Capitolo, il Capitolo, e Sagrestia di celebrare in detta Cattedrale ogn' Anno in perpetuo tal festa con tutto il Clero, e Capitolo con due Vespri, uno la vigilia, e l'altro il giorno, e la Messa grande solenne la mattina con musica, organo, con parati, sei ceri bianchi sù l' Altar grande dove si canta, e sonare a doppio, sì la vigilia al Vespro, come il giorno, con tutte le campane, e la sera della vigilia con doppio, & altre solite solennità da farsi tutte a spese del Capitolo; l' Ofizio perciò deva ogn' anno pagare, e per lui il Provveditore, al Camarlingo di detti Canonici, per tutto il dì 15. di Novembre lire 40. e non altro, con esser tenuti ancora il giorno di tal festa cantare il Vespro solenne con musica, & organo, e tanto detti due Canonici in nome del Capitolo si son' obligati osservare, come ancor noi due eletti Ofiziali aviamo obligato l' Ofizio solamente a pagarli ogn' anno in detto modo dette lire 40. come appare per mano di Ser Teodoro Montopoli il dì 21. d' Ottobre 1609. cioè lire 40. Et in oltre nel medesimo partito de' 26. Agosto 1609. da detto Magistrato fù data autorità a' medesimi Filippo, e Messer Orazio di far dipingere una Tavola con l' imagine di tal Santo a spese dell' Ofizio, e similmente stabilire le recognizioni da darsi in detta festa, e gli ordini da tenersi, & osservarsi intorno all' onorare tal festa, però in virtù di tale autorità datali, dichiarorno darsi l' infrascritte recognizioni cioè

A' Magnifici Sig. Priori, venendo a onorar tal festa la mattina alla Messa, & il giorno al Vespro, paia due di capponi recipienti la mattina di tal festa, si valutano lire 8.

Al Sig. Gonfaloniere, Sig. Commissario, e Sig. Ofiziali lib. una di pepe per ciascuno, che sono lib. 6. si valuta lire 12.

Al Sig. Provveditore lib. una, al Sig. Camarlingo once 6. al Cancelliere once 6. che sono lib. 2. si valuta lire 4.

A' Visitatori, Garzone, e Capo Maestro lire una per ciascuno, che sono in tutto numero cinque lire 5.

Per far dire la mattina della festa in Duomo all' Altare dove sarà la Tavola di S. Gregorio essendovi, se non ad altri Altari Messe otto, oltre all'ordinarie, che si dicono in tal Chiesa, si valuta l'elemosina di esse l. 4.

Per far dir Messe 6. per l' anime de' Benefattori di quest' Ofizio l. 3.

In tutto lire settantasei cioè lire 76.

Obligando il Provveditore a pagare a ciascuno tal recognizione respettivamēte in detta festa, purchè ciascuno sia intervenuto Collegialmente, come è solito, a onorare la festa, non intendendo dover conseguire tal recognizione, se non quelli, che verranno a onorare presenzialmente la mattina, & il giorno al Vespro, e non altrimenti, e pagandola altrimenti il Provveditore, sia sopra la sua conscienza, oltre all' esser tenuto a rimborsar l' Ofizio; In ogni miglior modo &c.

AGGIUNTA DI NUOVI CAPITOLI

Per la nuova Riforma, fatta in occasione dell' Allargamento de' Fiumi, dal Generale, e Prestantissimo Consiglio, & approvati dal Serenissimo Gran Duca, e quelli confermati dagl' Illustrissimi, e Clarissimi Signori di Pratica Segreta di S. A. S.

PEr l' augumento del buon governo, che si desidera fare dell' Allargamento de' Fiumi a benefizio universale, & acciò le cose occorrenti venghino maneggiate con miglior' ordine, & a satisfazione comune, è stato stimato necessario di ridurre il Magistrato de' Fiumi, e Strade, nella sua antica autorità, e splendore, come era fino l' Anno 1627. con questi seguenti ordini, e Capitoli, quali da quì avanti si doveranno osservare.

1 Che gl' Illustrissimi Signori, Gonfaloniere, e Commissario sieno, e devino assere Capi del Magistrato, come per il passato sono stati, & intervenghino in esso ogni volta, che si doverà adunare l' Ofizio, & essendo impediti intervenghino in lor cambio il Sig. Vice gonfaloniere, & il Sig. Giudice.

2 Che il Prestantissimo Consiglio elegga quattro Cittadini senz' alcun riguardo di grado, o condizione, a sua satisfazione, quali così eletti formino il suddetto Magistrato, e deva durare il loro Ofizio per tre anni prossimi, e dopo li tre anni, si doverà pigliare dal Prestantissimo Consiglio quegli espedienti, che parranno più necessar j, & opportuni, per mantenimento di detto Ofizio.

3 Che alli detti quattro Ofiziali, s' aggiunghino due altri Ofiziali Ecclesiastici, da eleggersi dal Clero, come seguì l' Anno 1627. che fù approvata per cosa giusta in tal tempo da' Clarissimi Sig. di Pratica, e da S. A. S. confermata, essendo conveniente, che ancora essi Ecclesiastici sappino, & approvino quello, che si à da fare, e da spendere, già che, per la maggior parte si tratta de' loro interessi.

4 Che essendo solito, che i Provveditori non intervenghino ne i Magistrati, ma il contrario si sia osservato in quello de' Fiumi, e Strade della Città di Pistoia, è parso giusto, che almeno un' Audienza di ciascun

ſcun Meſe, da dichiararſi dagli Ofiziali, detto Provveditore non intervenga nel detto Magiſtrato, accioche ſe alcuno, o giuſtamente, o ingiuſtamente, ſi voleſſe richiamare del medeſimo Provveditore, o di altri Miniſtri ſubordinati, poſſa ſenza alcuna temenza farlo.

5 Che le lettere degl' Illuſtriſſimi Signori di Pratica venghino indrizzate al Magiſtrato, e che quelle non poſſino aprirſi, che dal Sig. Gonfaloniere, e occorrendo far raunare detto Magiſtrato in qualche urgenza, fuori delle tornate ſolite, deva il medeſimo Sig. Gonfaloniere ciò fare con la participazione antecedente a' medeſimi Ofiziali.

6 Che la Città, & il Clero elegghino una perſona per ciaſcuno, acciò poſſino intervenire con il Sig. Vincenzo Viviani Matrematico di S. A. S. per informarlo sù i luoghi, di quanto occorra per benefizio delli acconcimi già ſtabiliti, e queſto poſſi ſeguire tanto congiuntamente, che ſeparatamente, con poterſi ancora informare da altre perſone, che eſſo giudichi non ſoſpette in qualche particolare.

7 Che non ſi poſſino far viſite, nè lavori ſenza eſpreſſa licenza del Magiſtrato, fuori, che ne' caſi urgenti, ne' quali ſi oſſervi quello, che diſpongono i Capitoli dell' anno 1627.

8 Quanto alle provvizioni da darſi per l' avvenire alli Ofiziali, & altri Miniſtri ſono l' infraſcritte

Alli quattro Ofiziali Secolari, che fino ad ora (ma due ſoli) anno avuto ſcudi uno il meſe, con avere anco divieto da tutti li Ofizj del Publico, ſi accreſchino lire tre, che in tutto ſaranno lire dieci il meſe, con queſto però, che non abbino divieto alcuno dall' altri Ofizj, e tra tutti i quattro in un' anno importano con li ſcudi ſei della Camera lire quatrocent' ottanta.

9 A due Ofiziali Eccleſiaſtici la medeſima provviſione di lire 10. il meſe come alli Secolari.

10 Allo Scrivano, o Computiſta, che fino ad ora à conſeguito ſcudi due il meſe, che gli ſi pagano dal Provveditore della di lui provviſione, ſe li accreſchino lire ſedici il meſe, in tutto lire trenta, dovendo tenere la Scrittura con molta fatica, e diligenza, nel modo propoſto in altra informazione.

11 Al Cancelliere, che fino ad ora à conſeguito ſcudi uno il meſe, ſe li accreſca un' altro ſcudo, in tutto lire quattordici il meſe, per dover' eſſere tal Cancelleria più laborioſa del paſſato eſſendo neceſſario aſſegnarſeli il luogo à parte, dove abbia da ricevere in conſegna le ſcritture eſiſtenti nell' Ofizio, & eſſere padrone aſſoluto del detto luogo, e ſcritture, conforme è di ſtile delle Cancellerie ben ordinate, per dovere renderne buon conto al Succeſſore pro tempore, e acciò non poſſa allegare impedimento di ſorte alcuna. Et il detto Cancellie-

re

re abbia divieto da tutte l'altre Cancellerie, & Attuarj Civili, eccetto che dal Magistrato de' Signori Priori, acciò possa maggiormente vigilare il suo Ofizio.

12 Quanto alli altri Ministri dell'Ofizio devino conseguire le loro solite provvisioni, che anno avuto fino al presente.

13 In caso che li Signori Ofiziali, tanto Ecclesiastici, quanto Secolari abbino da andare in campagna per cagione dell'Ofizio, devino conseguire lire tre il giorno per la cavalcatura, e per il vitto, nel qual caso non possino andare, se non due, cioè un Ecclesiastico, e un Secolare, con il Sig. Provveditore, o vero Sig. Deputato, conforme parrà espediente a detto Magistrato, eccetto però in qualche occasione urgentissima, nella quale, per due, o tre volte l'anno (bisognando) possino andare tutti sei con l'Illustrissimo Sig. Commissario; avvertendo, che quando il Provveditore sia impedito, pare che il Magistrato deva per buona giustizia prevalersi del Sotto provveditore eletto da S. A. S. ma quando vadino per altri a qualche accesso per satisfazione delle parti, si osservi quello viene ordinato per li Capitoli dell'anno 1628. alla Rub. 8. ove si dispone darseli lire due il giorno con la cavalcatura, da pagarsi tal provisione da chi domanda l'accesso.

E quanto alli altri Ministri, si pratichi quello dispongono li predetti Capitoli dell'anno 1627.

14 Per rimediare alli disordini, & inconvenienti passati sopra il tenere la scrittura dal Provveditore, o suo Scrivano, si è considerato per sodisfazione universale, & interesse dell'Ofizio, che si deva formare un nuovo Campione, dove Comune per Comune siano descritte, e notate in esso tutte quelle coltre di terra, e possessori di esse, che doveranno concorrere alla spesa universale per l'allargamento de' Fiumi, con quella maggior diligenza possibile, acciò tutte venghino notate, e descritte in esso: per la quale descrizione si possa anche venire in cognizione ogni volta, che sarà necessario risarcire rotte de' fiumi dipendenti da essi, quali coltre, e beni siano sottoposti all'imposizioni di detti resarcimenti, dovendosi distinguere detta descrizione di coltre in prima seconda, e terza Classe, al purgato giudizio del Magistrato, qual descrizione ciascheduno doverà notare nella sua portata delle coltre, che possiede, con dire dove, & in che Comune siano, e quante siano, e se egli ne paghi cosa alcuna di canone, o livello, o tenga a linea, o in perpetuo, o affitto annuale, o a chi paghi, qual nota così descritta doveranno dare tanto gli Ecclesiastici, quanto i Secolari, e qualsivoglia altra persona di grado, o condizione, che si trovasse godere terre, restringendosi al Bando dell'anno 1662. al quale in questa parte si abbia relazione.

15 Di

15 Di più si doverà tenere dal Provveditore, o Computista un libro intitolato, Entrata, & uscita universale dell' Ofizio, nel qual distintamente si doveranno notare tutti i mandati di pagate, e ricevete in mano del Sig. Depositario di S. A. S. in Pistoia, tanto delle spese fatte, che da farsi, tanto delle ordinarie, che straordinarie, con esprimere in detti mandati dove dependono dette spese, & a che effetto, e con che ordine, e decreti siano fatte, dovendo il Provveditore fare l'ordine in poliza stampata a questo effetto, diretta al Sig. Depositario, che paghi, e riceva, con numerare la catena de' mandati, notandovi le carte del suo libro, e le polize di pagamento mandate dal Provveditore, o Computista in Camera, quali il Sig. Depositario se le doverà ritenere in mano per suo riscontro del pagamento fatto per detta poliza, & i mandati di ricevere doveranno esser riportati al Provveditore, o Computista ogni volta, che quel tale averà pagato, acciò il detto Provveditore, o Computista li riporti in entrata al suo libro in credito di quello averà pagato come sopra, con fargliene opportuna ricevuta ogni volta che li sarà domandato; quali detti pagamenti da farsi dal Provveditore per via di mandato, doveranno esser sottoscritti da due del Magistrato, cioè da uno de gli Ecclesiastici, e da uno de' Secolari, acciò il Magistrato venga in cognizione de' pagamenti, che farà l'Ofizio per mezzo del suo Provveditore.

Etutto segua in augumento de' Capitoli dell' Ofizio, &c.

Con dichiarazione, che i nuovi Salarj, augumenti di Salarj, & altre spese accresciute nelle presenti Addizioni, devino tutte cavarsi dall' imposizioni universali, senza aggravio alcuno dell' Ofizio.

LARGHEZZA DE' FIUMI.

Ombrone in bocca braccia 50. in fondo braccia 44.
Stella in bocca braccia 24. in fondo braccia 20.
Calice in bocca braccia 28. in fondo braccia 24.
Brana in bocca braccia 20. in fondo braccia 16.
Bure in bocca braccia 20. in fondo braccia 16.
Agna in bocca braccia 16. in fondo braccia 12.

Chri-

Chriſti Nomine Invocato.

NOS *Stephanus Brancaccius*, *Dei*, & *Apoſtolicæ Sedis gratia Archiepiſcopus Adrianopolitanus*, *apud Sereniſſimum Magnum Hetruriæ Ducem*, *cum facultate Legati à Latere Nuncius Apoſtolicus*, & *in hac parte Commiſſarius Executor*, *à Sanctiſſimo D. N. Papa Alexandro Septimo deputatus*, *per ejuſdem Literas motu propio in forma Brevis Nobis directas de*, & *ſuper expenſis*, *quæ per digniſſimos Magiſtratus Officialium Fluminum Civitatis Florentiæ*, & *Piſtorij fiunt in Fluminibus*, *Foſſatis*, *Aggeribus*, *nec non Vijs*, *Aquæductibus*, *Aquarum decurſionibus*, *ſeu diverſionibus in Florentiæ*, & *Piſtorienſis reſpectivè Civitatum Territorijs*, & *Diſtrictibus*, *ac alibi ubi d d. Magiſtratuum Juriſdictio extenditur*; *Viſa Inſtantia facta per D. Franciſcum Raphaelium J. U. D. nomine d d. Magiſtratuum pro executione d. Brevis*, & *motus proprij*. *ad hoc ut Eccleſiaſtici*, & *Monaſteria*, & *alia loca pia*, *nec non Clerici*, *aliæque perſonæ Eccleſiaſticæ*, *tam Seculares*, *quàm Regulares*, *etiam exemptæ*, & *Religionis Militiæ Sancti Stephani ratione Beneficiorum illi unitorum*, *ac etiam Hoſpitalis Sancti Joannis Hieroſolimitani ratione Commēdarum pro ratha Bonorum ab eis in d d. Teritorijs*, *Comitatibus*, & *Diſtrictibus conſiſtentium poſſeſſorum compelli ad contribuēdum unàcum laicis in ſupradictis expenſis debeant*; *Viſis quampluribus exceptionibus*, & *oppoſitionibus per diverſas perſonas Eccleſiaſticas*, *tam Seculares*, *quàm Regulares datis*; *Viſis ab Auditoribus Noſtris plurimis libris rationum*, & *computorum Magiſtratus Fluminum Civitatis Florentiæ*; *Viſis atteſtationibus Cancellarij Officij Fluminum Ciuitatis Piſtorij*; *Viſa atteſtatione Syndicorum DD. Novem Conſervatorum Iuriſdictionis*, & *Dominij Florentini*; *Viſa notula expenſarum factarum ab Anno* 1656. *uſque in præſens pro reparatione Fluminum Arni*, *Biſentij*, *Umbronis*, & *aliorum Fluminum*, *unà cum notula redditus gabbellæ Beſtiaminum*, & *Decimini*, *ut vocant aſſignati pro dictorum Fluminum reſpectivè reparationibus*; *Viſis etiam libris D D. Officialium*, & *atteſtatione Cancellarij deſuper facta*, *ex quibus conſtat Bona*, *quæ recuperantur à Fluminibus eorum*, *Dominis reſtitui*; *Viſa forma Juris*, *Sacrorum Canonum*, & *præcipuè d d. Literarum Apoſtolicarum*, & *auctoritate nobis earundem vigore conceſſa*; *Viſiſque demum videndis* &c. & *conſideratis coſiderandis*, &c.

Chriſti Nomine repetito, *Dicimus*, *Pronunciamus*, *Decernimus*, & *Declaramus adeſſe publicam*, & *communem neceſſitatem*, *vel utilitatem tam Clericorum*, *quàm Laicorum faciendi expenſas pro Fluminibus*, *Foſſatis*, *Aggeribus*, *Vijs*, *Aquæductibus*, & *Aquarum decurſionibus*, *ſeu diverſionibus*

nibus, dictisque expensis Laicorum facultates non suppetere in Territorijs, Comitatibus, & Districtibus Florentinis, & Pistoriensibus, & alijs in locis, in quibus præfatorum Magistratuum Jurisdictio extenditur, & propterea Ecclesias, Monasteria, & alia loca pia, nec non Clericos, & alias personas Ecclesiasticas, tùm Seculares, quàm Regulares, etiam exemptas, & Religionis Militiæ S. Stephani ratione Beneficiorum, illi unitorum, nec non Hospitalis Sancti Joannis Hierosolimitani ratione Commendarum pro ratha Bonorum in Territorijs, Comitatibus, & Districtibus, in quibus Magistratus prędicti extenduntur consistentium, & per eos possessorum subsidium dd. expensarum conferre debere juxta commodum, & utilitatem, quam publicorum Judicio Peritorum senserint ex reparationibus, & instaurationibus dd. respectivè Fluminũ, Fossatorum, Aggerum, Viarum, & Aquarũ decursionum, seu diversionum, earumdẽ Literarum Apostolicarum vigore existimamus. Et quia juxta tenorem; & formam d d. Literarum Apostolicarum Clerici, alięque personæ Ecclesiasticæ aliquid minus, quàm Laici solvere debent; dicimus, quòd in instaurationibus, & reparationibus prædictis, illæ etiam Laicorum personæ, quæ in dictis Territorijs, Comitatibus, & Districtibus Immobilia non possident contribuant per capita unde res Ecclesiæ, & Ecclesiasticæ personæ non parum relevantur; Nos nihilominus volentes adhuc conditionem dd. Ecclesiarum, & personaram Ecclesiasticarum reddere meliorem, ut adhuc minus solvant, quàm Laici: decernimus easdem Ecclesias, & Ecclesiasticas personas ad ullas Expensas Ministrorum dd. Officiorum, & Magistratuum, eorùmque Cancellariæ, ordinarias, vel extraordinarias nullo modo teneri, itaut quandocumque Clerus, alięq; personæ Ecclesiasticæ jam dictæ ad subsidium dd .necessariarum, seu utilium expensarum concurrant, nulla contra eas habeatur ratio illarum pecuniarum, quæ pro Salarijs, mercedibus, alijsque causis dd. Ministrorum, vel Cancellariæ consumptæ fuerint, sed illæ semper tanquam adhuc in ærario dd. Magistratuum existentes habeantur pro Satisfactione dd. expensarum necessariarum, seu utilium, & tunc in eo, quod ultra redditus, seu Proventus Ordinarios Magistratuum præfatorum deficiet pro faciendis dd. expensis necessarijs, seu utilibus Ecclesiæ, Loca Pia, Ecclesiasticęque personæ jam dictæ contribuere ut supra teneantur, ita vigore dd. Literarum Apostolicarum decernimus. Declarãtes insuper Subsidium hujusmodi initium juxtà prædicta sumere debere à die vigesima Novembris 1655. juxta tenorem Brevis, à quo tempore citra, si quid Ecclesiæ, Loca pia, & Personæ Ecclesiasticæ prædictæ, pro expensis tamen jam dictis soluere teneantur, ad id solvendum exceptis expensis Ministrorum, & Cancellariæ predictæ ut supra cogendas esse. Item declaramus prædictum Subsidium, seu contributionem ad quindecim annos proximos dumtaxat, computandos tamen à die 20. Novembris anni prȩteriti 1663. juxta formam Brevis decurrendos

præ-

præstari debere, quibus elapsis, illa omnia cessent, & cessare censeantur eo ipso, neque ad illorum præstationem Ecclesiæ, Loca pia, aut personæ Ecclesiasticæ ulteriùs teneantur, aut obligatæ existant, præstatioq; Subsidij hujusmodi quo ad expensas pro ornatu Fontium, & Fortilitiorum reparatione requisitas non intelligatur, & ad eas extendi non debere juxta præfatarum Litterarum Apostolicarum tenorem declaramus.

Volumus autem, ita decernimus, quòd exactio Subsidij prędicti fiant auctoritate Apostolica per Episcopos, & Ordinarios Locorum, seu eorum Vicarios Generales, vel Foraneos, qui etiam ad satisfactionem juxta prædicta omnibus Juris remedijs opportunis solvere recusantes cogere possint, & debeant. Pecuniasque exactas, dd. Magistratibus, seu deputatis ab illis consignare teneantur, quæ omnia ut ritè, & rectè executioni demandentur eadem Apostolica Auctoritate decernimus, quòd prædicti Magistratus, seu ab illis deputati, eorum ve Ministri pro tempore existentes designationes, seu typos reparationum, seu instaurationum, Fluminum, Aggerum, Fossatorum, Viarum Aquæductuum, Aquarum decursionum, seu diversionum antequam dictæ reparationes, seu instaurationes fiant, nec suos libros rationum, & computorum relationes Peritorum, & alia quæcunque interesse dictarum Ecclesiarum, Locorum Piorum, & Ecclesiasticarum personarum, circa prædictas expensas concernentia ostendere, & exhibere teneantur supradictis Episcopis, & Ordinarijs Locorum, seu eorum Vicarijs Generalibus, seu Foraneis, nec non duabus, vel tribus personis Ecclesiasticis à prædictis Episcopis, & Ordinarijs, tam ex Clero Seculari, quàm Regulari ad libitum modo, & deinde in Diœcesana Synodo eligendis, & deputandis ad hoc, ut ex prædicta præmissorum exhibitione subsidium per dictas Ecclesias, Loca pia, & Ecclesiasticas personas prædictas, ut supra contribuendum dignosci, comprehendique possit, & valeat pro exactione contra eas juxta prædicta facienda. Et ita Dicimus, Pronunciamus, Decernimus, & Declaramus, non solùm prædicto, sed & omni alio meliori modo, &c.

Ita Pronũciavi Ego Stephanus Archiepiscopus Adrianopolitanus, Nuncius Apostolicus, Commissarius, & Executor ut sup. &c.

De mandato Illustrissimi, & Reverendissimi Domini Nuncij Apostolici pœnes Serenissimum Magnum Hetruriæ Ducem in hac parte Judicis Commissarij, & executoris Apostolici, & ad Instantiam admodum Excellentis D. Francisci de Raffaellis Cancellarij DD. Officialium Fluminum Civitatis Florentiæ, & eorum, & Magistratus Fluminum de Pistorio Procuratoris intimetur.

Illustrissimo, & Reverendissimo D. Episcopo Pistorij, sive &c. suprascripta Sententia, & omnia, & singula in ea contenta, ne ullam &c. & ulteriùs præcipitur, quatenus intrà tres dies, quorum unus debeat suprascriptam Sententiam, vel copiam ejusdem per affixionem ad Loca publica Civitatis

D *juxtà*

Stylum Loci intimari, & notificari fecisse Capitolo, & Clero tàm Seculari, quàm Regulari Civitatis prædictæ, & omnibus alijs in, dicta Sententia compræhensis, & releationem affixionis ad hanc Curiam transmisisse, & insuper ad formam ejusdem Sententiæ, & post decem dies à Notificatione prædicta computandos, & si, & quatenus ejusdem vigore Sententiæ ab Officialibus d. d. Fluminum, vel ex parte eorum fuerit requisitus, debeat ser. ser. ad præscriptum dictæ Sententiæ processisse, & dictam Sententiam omnimodè, & totali executioni demandasse in omnibus, & per omnia, & prout in ea continetur, nè ullam, &c. Dat. Florentiæ die 26. Novembris 1664.

Joseph Libanorius prædicti Illustrissimi, & Reverendissimi Domini Nuncij Apostolici Cancellarius.

A tergo Illustrissimi, & Reverendissimo D. Episcopo Civitatis Pistorij.

Molto Magnifici Sig. Ofiziali de' Fiumi, e Strade Nostri Carisʃ.

HA' il Magistrato nostro deliberato, che in futuro si paghino a cotesto Magistrato, & altri suoi Ofiziali, e Ministri l'infrascritte provvisioni, mancie, rigaglie, e spese state da noi approvate, con che si paghino anche le provvisioni solamente per il tempo decorso dal dì, che fù posto in carica il Sig. Cavalier Provveditor Centi a tutti quelli che ne saranno creditori da detto giorno in quà con l'istessa infrascritta regola, che però ne farete passare l'occorenti scritture per memoria ne libri, e registri di cotesto Ofizio, acciò in futuro così sia osservato, & esequito, riducendovi a memoria come il denaro di cotesto Ofizio deve restar maneggiato dal Sig. Depositario di cotesta Camera, secondo il solito in conformità degli ordini che ci sono.

A i quattro Ofiziali in un' Anno secondo il solito, a ragione di scudi nove per ciascheduno — scudi 36.

Al Fiscale secondo il solito — sc. 12.

Al Depositario della Camera come sopra — sc. 12.

Al Provveditore dell'Ofizio per adesso, stante la mancanza degl' assegnamenti, scudi cinque il mese, che prima erano scudi 8. — sc. 60.

Al Computista scudi uno il mese, che prima erano scudi due, e così — sc. 12.

Al Cancelliere come sopra — sc. 12.

Mancia alli suddetti, cioè Cancelliere, e Computista lire venti per ciascuno, che sono lire quaranta, che prima erano lire 50. — sc. 5. 5.

Per la solita Festa di S. Gregorio, secondo l'obligo a' Signori Canonici — 6. 5.

Paia due Capponi a tutti i Priori, che si valutano — sc. 1.

Paia due Capponi al Sig. Commissario come sopra — sc. 1.

Pepe al Sig. Gonfaloniere, Sig. Commissario, & altri Ofiziali per detta Festa, secondo dispongono i Capitoli in stima di libbre otto, si valuta — sc. 1. 1.

Al Visitatore, Garzone, e Capomaestro, per detta Festa, secondo, che dispongono i detti Capitoli, in luogo di pepe, lire una per ciascuno, che sono lire tre — sc.--3.

A i Trombetti secondo il solito — sc. 1.

Agli due Ragionieri eletti dal Pubico di Pistoia a rivedere ogn' Anno detta ragione, lire sette per ciascheduno, che prima erano lire dieci, per ciascheduno — sc. 2.

Spesa annua per provvedere Carta, lumi, e fuoco sc. 5.
Visita della Strada Fiorentina, e Pratese, che si fà ogn'anno scu. 2. 2.
Spesa per fare il saldo a Firenze. scudi 1. 1.
Spesa per il Ferrajolo per il Donzello da consegnarseli ogni cinque Anni, si valuta scudi nove ne tocca ogn' Anno scu. 1. 5. 12.
Per recognizione al Gonfaloniere, Commissario, Ufiziali, e Provveditore, di libre due di cera bianca di candelotti per la Pasqua di Resurrezione, secondo dispongono i Capitoli sono libbre 14. si calculano scudi 3. 2. 6. 8.
Al Visitatore lire sette per la Festività suddetta scudi 1.
Al Donzello staia ventiquattro di grano, che per ordine del Magistrato nostro gli è stato assegnato dall' Opera di S. Giovanni, e S. Zeno per suo salario. Eseguite, e Dio vi guardi.

Dal P. D. 22. Agosto 1686.

Il Consiglio, e Pratica Segreta } di S. A. S.

A Tergo Alli Molto Magnifici Signori Ufiziali de' Fiumi, e Strade Nostri Carissimi.

Die Decima quinta Januarij 1686. à Nativitate.

L'Intervento degli Ecclesiastici deputati dall'Ordinario secondo le lettere Apostoliche della facoltà concessa di collettare i Cherici Secolari, e Regolari. Si concorda, che non deva mescolarsi nelle deliberazioni, che farà il Magistrato de' Fiumi, e Strade, dove non si tratta d'interesse, che possa ridondare direttamente, o indirettamente in danno d'alcuno del Clero predetto. E quando si discorre d'imposizione, di fare accessi, o altro, che percuota alcuno degli Ecclesiastici, allora si concorda, che devino tali Deputati intervenire, e considerarsi non come del numero del Magistrato predetto, nè votare insieme con gli Ofiziali, ma devono infra di loro Deputati discorrere, e rappresentare in Magistrato le ragioni, per le quali si deva approvare, o disapprovare, o limitare, e ridurre ciò che fù proposto dal Magistrato medesimo, con lasciarne in caso di difficoltà negli Atti del Magistrato qualche memoria, e tutto senza pregiudizio de' Capitoli del Magistrato, o di altra legge particolare a favore degli Ecclesiastici.

Adì 15. Gennaro 1686. à Nativitate.

L'Illustrissimo, e Reverendissimo Monsig. Gherardo Gherardi per grazia di Dio, e della S. Sede Apostolica Vescovo di Pistoia, e Prato. Visto il presente concordato, quello in tutto, e per tutto confermò, e conferma, e ne commette l'inviolabile osservanza, & ordinò a me Cancelliere infrascritto, che sottoscriva il presente decreto da Sua Sig. Illustrissima, e Reverendissima fatto, del quale ne sono rogato come so &c.

Carlo Bracali primo Cancelliere Episcopale de mandato in fede ò scritto.

A dì 15. Gennaro 1686. à Nativitate.

COngregati gl'Illustrissimi Signori Ofiziali de' Fiumi, e Strade della Città di Pistoia legittimamente nella loro solita residenza in numero cinque con l'intervento dell'

Illustrissimo Sig. Andrea Tolomei presente Gonfaloniere,

Illustrissimo, e Clarissimo Sig. Anton Francesco Alamanni Nasi Senatore Fiorentino, e per S. A. S. Commissario Generale di detta Città di Pistoia.

Sig. Cav. Fabbrizio Bracciolini.

Sig.

Sig. Cav. Girolamo Sozzifanti.
Sig. Jacopo Marchiani.
Quali soprascritti Illustrissimi Sig. Ofiziali sentita la presente Capitolazione, quella in tutto, e per tutto confermarono, e confermano, e ne commessero l'inviolabile osservanza per loro partito di voti cinque favorevoli, e commessero a me Cancelliere infrascritto, che sottoscriva il presente loro decreto, di cui ne sono rogato come feci.

Giuseppe Jacopo Spinelli Cancelliere di detto Ofizio in fede &c.

LAUS DEO, ET DIVO GREGORIO THAUMATURGO.